TORNATA DEL 9 APRILE 1870

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI

SOMMARIO. *Atti diversi.* = *Rinunzia del deputato Lanza-Scalea.* = *Lettura di un disegno di legge del deputato Griffini Luigi per la conversione degli immobili delle opere pie in rendita 5 per cento.* = *Votazione per la nomina di tre membri delle Commissioni incaricate dell'esame del progetto pei provvedimenti finanziari.* = *Seguito della discussione del bilancio del Ministero di agricoltura e commercio pel 1870 e del capitolo 17 relativo all'ispezione delle società industriali — Il deputato Minghetti scagiona il decreto 5 settembre 1869 dalle accuse fatte ieri d'incostituzionalità, e ne sostiene l'utilità e l'opportunità — Repliche del deputato La Porta in senso contrario — Considerazioni del ministro in appoggio della tesi propugnata dal deputato Minghetti.* = *Presentazione di due disegni di legge: convenzione per l'utilizzazione del sale prodotto dallo stagno di Orbetello; esercizio provvisorio del bilancio — Istanze del presidente del Consiglio per la più spedita discussione dei bilanci.* = *Considerazioni del relatore Torrigiani in giustificazione delle proposte della Commissione — Il deputato Rattazzi si oppone alla chiusura della discussione, che è approvata — È ammessa la somma proposta dalla Giunta al capitolo 17 — Risultamento della votazione pei tre commissari sopraccennati.* = *A istanza del deputato Nicotera è stabilita la seduta per domani.*

La seduta è aperta alle ore 2 1[2 pomeridiane.

MACCHI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale è approvato.

FOSSA, *segretario*, espone il sunto delle seguenti petizioni:

12,882. La Camera di commercio ed arti della provincia di Ravenna si rivolge alla rappresentanza nazionale perchè sollecitamente riprenda la discussione del progetto di legge per la parificazione daziaria di alcune merci esenti dal dazio d'uscita soltanto per la via di terra, onde far cessare quella disuguaglianza di trattamento contraria ai principii fondamentali delle patrie leggi.

12,883. Teodorani Giuseppina, vedova Martelli, invoca che le vengano forniti i mezzi per condursi con sua figlia nella Repubblica Argentina.

12,884. La Giunta municipale di Cianciana, provincia di Girgenti, domanda sia sospesa la conversione delle decime in quella provincia finchè i tribunali abbiano giudicato della loro legittimità.

ATTI DIVERSI. — LETTURA DI UN PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO GRIFFINI.

PRESIDENTE. Per urgenti affari di famiglia il deputato Pellegrini chiede un congedo di giorni sei; l'onorevole Mazziotti di un mese.

(Sono accordati.)

L'onorevole Lanza-Scalea scrive:

« Non potendo per affari di famiglia adempiere colla dovuta solerzia gli obblighi di deputato, ho l'onore di farle noto che depongo il mio mandato di rappresentante del collegio di Termini Imerese. »

Si dà atto della presentazione di questa dimissione, e si dichiara vacante il collegio di Termini Imerese.

Il senatore Chiavarina scrive che, nella qualità, che ha rivestito, di regio commissario italiano all'Esposizione universale di Parigi del 1867, ha ricevuto dall'onorevole Cole le relazioni dei giurati ed il catalogo degli espositori inglesi a quella solenne mostra. Egli fa omaggio alla Camera di una copia di quella pubblicazione.

Sarà depositata alla biblioteca.

L'onorevole D'Ayala ha deposto sul banco della Presidenza un progetto di legge, che sarà trasmesso al Comitato privato.

NICOTERA. L'onorevole mio amico il deputato Corte, assente con regolare congedo per affari urgenti di sua famiglia, m'incarica di dichiarare che, se egli si fosse trovato presente alla seduta dell'altro giorno, avrebbe votato contro l'ordine del giorno puro e semplice proposto dall'onorevole Donati, ed avrebbe apposto la sua firma alla dichiarazione sottoscritta da molti colleghi, con la quale si dichiarava di astenersi dal prender parte alla votazione per la nomina delle Commissioni incaricate di esaminare il progetto di legge pei provvedimenti finanziari.

PRESIDENTE. Il Comitato privato ha autorizzato la lettura di un progetto di legge presentato dal deputato Griffini Luigi per la conversione degl'immobili delle opere pie in rendita consolidata 5 per cento aumentata e garantita.

FOSSA, *segretario*. Dà lettura di quel progetto di legge:

SIGNORI! — È ormai generale e profondo il convincimento della nazione e de' suoi rappresentanti sulla urgente necessità di risolvere la crisi finanziaria, che come un incubo ci opprime da lungo tempo, e spaventosamente si aggrava di giorno in giorno.

È generale il convincimento che, se oggi è ancora possibile di salvarci da un disastro, non lo sarebbe più in breve; e che questo disastro, ove pure non avesse a toglierci, fra gli altri beni, anche l'indipendenza e l'unità con tanti sacrifizi acquistate, piomberebbe però ogni ordine di cittadini in un mare di indicibili sventure; immiserirebbe, avvilirebbe, disonorerebbe il paese, togliendogli ogni credito, e quindi ogni speranza di aiuti.

Non v'ha poi chi non veda che una volta assestate le nostre finanze, e conseguentemente rinata la fiducia ed animati i commerci e le industrie, noi potremmo dire di avere meravigliosamente innalzato il più glorioso monumento dell'êra moderna, la creazione dell'Italia, giacchè di tal guisa le avremmo data stabilità dopo di averla liberata ed unita in breve giro di anni, attraverso a difficoltà enormi, e giovandoci della fortuna che ci arrise.

Mancherebbe ancora il coronamento, cioè l'acquisto della nostra Capitale. Ognuno comprende però che questo, per la forza delle cose, succederà appena diventi sotto ogni rapporto preferibile l'essere cittadino del regno d'Italia, di quello che suddito del pontefice.

Compresi da questi pensieri Parlamento e Governo, e postergando ogni altro proposito, giacchè prima bisogna assicurarsi la vita e poi pensare ad allietarla, intendono alla soluzione del grande problema, e noi udimmo con vivo interesse il vasto disegno con lungo e riposato studio concepito dal signor ministro per le finanze.

A di lui avviso, accettandosi tutti e singoli i molteplici suoi provvedimenti, si giungerebbe al pareggio ed alla soppressione del corso forzoso dei biglietti di Banca, il che costituisce appunto la meta da raggiungersi.

Ma tutto intero quel piano si troverà accettabile e verrà accettato effettivamente? Si rassegnerà la Camera a tutte le proposte economie ed a tutti i suggeriti aumenti di balzelli? Accetterà la conversione degli immobili dei benefizi parrocchiali, mentre ritengo indubbia la sanzione della convertibilità dei beni delle fabbricerie, per le ragioni che ebbi ad esporre nella *Perseveranza* di Milano del 3 febbraio 1870? Approverà la proposta convenzione colla Banca Nazionale, non che l'emissione di altra rendita consolidata, come nel progetto Sella?

Ed il contatore, col quale il signor ministro fa pienamente a fidanza, non potrebbe chiarirsi inetto allo scopo cui mira, come molti credono e vogliono far credere, per cui la tassa sul macinato non possa gettare quelle somme che se ne attendono?

E, verificandosi parecchi di tali casi, non cadrebbe a brandelli tutto intiero il piano, o quanto meno non fallirebbe all'intento, perchè, non producendo il pareggio, il *deficit*, come cancro roditore, ci ripiomberebbe nella voragine?

Altri potrà coltivare l'idea di sostituire nuovi progetti a quelli del signor ministro. Io non ritengo che ciò convenga. Presenterebbero i medesimi o peggiori inconvenienti, ci farebbero perdere un tempo prezioso e forse l'ultima ora, di cui disponiamo, nel lavoro di Sisifo di abbattere e rifare Ministeri, di immaginare piani finanziari, studiarli, respingerli e crearne dei nuovi; ed, infine, il colorire questo divisamento estinguerebbe la speranza rinata nel paese, sostituendovi l'estremo sconforto ed il più glaciale scetticismo.

Il lato debole del progetto dell'onorevole Sella sta nel dubbio sulla sufficienza allo scopo dei mezzi da lui proposti, specialmente ove non tutti vengano accolti, non che nel tempo indeterminato e forse assai lungo che richiederebbe per l'abolizione effettiva del corso forzoso, col saldo del debito dello Stato verso la Banca. Più può ravvisarsi nella natura di alcuni dei provvedimenti da lui ideati, che si diranno dannosi allo Stato, o soverchiamente onerosi pei contribuenti, o per qualche classe di cittadini.

È chiaro da sè che il risultato il più felice sarebbe assicurato trovandosi un'altra larghissima fonte di entrata che nulla ci costi, colla quale colmare tutte le lacune che il progetto Sella come sta, o come avesse ad accogliersi, potesse lasciare, e con cui ottenere inoltre i mezzi di pagare la Banca in un termine breve, provvedendo così alla più sollecita abolizione del corso forzato de' suoi biglietti.

In questa ipotesi noi potremmo con fiducia pienissima accogliere il ripetuto progetto Sella, e potremmo farlo in massima, ove pure dovessimo oppugnarne alcuni dettagli.

Ora, se l'amor patrio non mi fa velo all'intelletto, credo di aver trovata questa fonte. Anzi credo di proporre un mezzo semplice e pratico, con cui abbiansi indubbiamente ed in breve tempo a conseguire i seguenti risultati: un introito per lo Stato di trecento settanta milioni almeno, senza spesa, senza incontrare il più piccolo debito, senza il più lieve aggravio dei contribuenti, senza danno di sorta per qualunque classe di cittadini; un aumento corrispondente a detta somma nella ricchezza nazionale, mentre il suespresso valore sarebbe creato di getto; un aumento considerevole di produttività del suolo, e quindi altro incre-

mento di ricchezza nazionale; aumento sensibile della rendita del patrimonio dei poveri di tutta Italia, colla immutabilità del suo importo nella somma cui si farebbe salire, e colla più solida garanzia del patrimonio medesimo; semplificazione nella gestione delle Opere pie, e quindi maggiori cure applicate per la più vantaggiosa erogazione dei redditi.

Svolgo il mio concetto, riservandomi di combattere separatamente le obbiezioni che potrebbero esservi fatte e che mi è dato di prevedere.

Prima però desidero sia bene stabilito che il mio progetto, lungi dal sostituirsi a quello del ministro Sella, tende a confortarlo; che anzi nè leva una pietra, nè altera una linea del suo edificio, ma solo ne allarga la base e ne rafforza le fondamenta, aggiungendo tali mezzi a quelli da lui ideati, pei quali con tutta probabilità ne avanzi una parte da essere applicata alla ammortizzazione di una porzione corrispondente del debito pubblico.

Così reputo conveniente dichiarare, che io di proposito non mi pronuncio sulla ammissibilità di tutti e singoli i provvedimenti dell'onorevole Sella (riservandomi però piena libertà d'azione), giacchè il mio progetto non suppone nè che tutti quei provvedimenti si accolgano, nè che alcuni vengano declinati, ma si adatta all'un caso ed all'altro.

Preferisco esporre con parole altrui un'idea che io pienamente divido, giacchè di tal guisa viene a ricevere conforto di autorità.

L'onorevole ex-ministro dell'interno, Gualterio, nella sua relazione al Re, premessa alla statistica delle Opere pie del regno d'Italia nel 1861 (Firenze, Le-Monnier 1868), dettava: « I beni stabili posseduti da« gli istituti di beneficenza, e la migliore loro gestione « costituiscono un grave problema economico. Si rav« visa in essi una forma speciale di manomorta e se « ne temono i danni. E già vi hanno alcune parti d'I« talia i cui istituti non posseggono più immobili, ed « il sistema di investire in rendita pubblica l'intero « asse patrimoniale trova molti seguaci e propugna« tori... In Toscana il Governo leopoldino ha incame« rato pressochè tutti i fondi delle Opere pie. Nell'Ita« lia meridionale molta proprietà fu investita in pub« blica rendita. »

La Francia nel 1793 andò più in là, anzi andò oltre i giusti confini incamerando tutti i beni delle Opere pie, ordinandone ed eseguendone fino ad un certo punto la vendita; per cui lasciando luogo a reazione fece restituire loro la parte rimasta invenduta, sostituendo altre sostanze a quelle indemaniate.

Non occorre citar leggi alla vostra sapienza, ma siccome la materia che tratto altamente interessa tutti i cittadini, così credo conveniente aggiungere una nota a piè di pagina sopra questo argomento. (Vedi nota numero 1.)

Ma da tempo antico in Italia alcuni Governi ordinavano e facevano eseguire la vendita degli stabili delle Opere pie, non permettendo che se ne mantenessero in possesso, come si scorge da leggi della repubblica veneta dell'anno 1605 e di epoche successive e dall'esecuzione rigorosa datavi da quella repubblica fino agli ultimi tempi di sua esistenza, esecuzione risultante dalle relazioni che i capitani e podestà reggitori delle provincie presentavano al doge alla cessazione dei brevi loro reggimenti.

Che se il Parlamento italiano coll'articolo 11 della legge 7 luglio 1866 ordinò la conversione in rendita di tutti gli immobili degli enti morali ecclesiastici conservati, malgrado il diritto ad opporvisi che in modo speciale vantava la Chiesa, non avvi più luogo a dubbio sulla legittimità e sulla opportunità in massima della conversione in rendita degli immobili delle manimorte.

Ed è appunto sulla conversione degli immobili delle Opere pie del regno che si fonda il mio progetto.

Nella nota numero 2 però faccio qualche cenno sulla detta legittimità. (Vedi nota numero 2.)

Se non che mi affretto a dichiarare che la conversione da me progettata sarebbe ben diversa, così nei mezzi come nelle conseguenze per le Opere pie, da quella che venne ordinata per gli immobili degli enti morali ecclesiastici conservati.

Tutti i beni immobili delle Opere pie dovrebbero essere venduti alla pubblica asta in lotti grandi o piccoli come si troverà conveniente dalle rappresentanze incaricate di questa operazione, avuto riguardo alle circostanze locali, e tenendo di mira di conseguire il maggior ricavato possibile e di non diminuirne il valore, favorendo però, ove si possa, la divisione della proprietà.

Il prezzo su cui si aprirà la gara sarà determinato nel modo stabilito dall'articolo 10 della legge 15 agosto 1867, colle differenze, che in luogo di prendersi come altro dei criteri il fitto più elevato dell'ultimo decennio depurato dalle imposte, moltiplicato per venti, debbasi prendere il fitto medio dell'ultimo decennio depurato dalle imposte e moltiplicato per venti, od il fitto in corso da epoca non posteriore al 1° gennaio 1870, ove questo superi il medio del decennio, e non abbiasi a portare l'aumento del 10 per cento alla rendita accertata e sottoposta alla tassa di manomorta. La regolarità con cui soglionsi tenere generalmente le amministrazioni delle Opere pie consiglia queste varianti.

Il pagamento del prezzo verrà eseguito per intero entro giorni dieci da quello dell'asta e della delibera, salva retrodazione ove non si faccia luogo ad aggiudicazione della proprietà.

Per l'acquisto di tutti i detti beni non potrà impiegarsi che rendita consolidata del regno al 5 per cento, la quale ammontando a lire 255,459,423 08 come nel bilancio di previsione della spesa per l'anno 1870, e

quindi rappresentando il capitale di cinque miliardi, cento nove milioni, cento ottantotto mila, quattro cento sessant'una e centesimi sessanta, fornisce purtroppo il mezzo di pagamento senza tema di difficoltà o di dissesti. La medesima sarà calcolata al corso del 58 per cento. Siccome però i beni ecclesiastici che si pagano immediatamente verrebbero posti in vendita al 78 per cento, cioè all'85, importo della relativa cartella del valor nominale di lire 100, coll'abbono del 7 per cento, così volendosi pareggiare almeno approssimativamente il valore sul quale si dovrà aprir l'asta degli immobili delle Opere pie a quello pel quale si aprirà sugli immobili già ecclesiastici, si stabilisce un aumento del 34 per cento sul valore degli immobili delle Opere pie.

Ed eccone la ragione: lire 100 nominali di prezzo dei fondi ecclesiastici, pagate subito, corrispondono, come si vide, a lire 78. Ora lire 100 di rendita consolidata equivalgono a lire 58, e lire 34 48 equivalgono a lire 20. Così lire 134 48 corrispondono a lire 78. Le lire 134 48 si ridurrebbero a cifra rotonda a lire 134, ossia si stabilirebbe doversi aggiungere al valor d'estimo il 34 per cento. La gara poi toglierà ogni differenza possa ancora rimanere.

Supposto che anche sugli stabili delle Opere pie si ottenga il 32 37 per cento di aumento nelle vendite, come udimmo dalla esposizione finanziaria essersi conseguito sui beni ecclesiastici, si avrebbe un ulteriore aumento di lire 43 37 sulle dette lire 134, e quindi per ogni valore d'estimo di lire 100 si conseguirebbero in rendita consolidata al valore nominale lire 177 37.

È però probabilissimo che si consegua un aumento più considerevole, giacchè le viete pretese della Chiesa sui beni delle Opere pie laicali non sono ormai prese sul serio da alcuno, e non vi sarà il ritegno delle censure ecclesiastiche che trattenne molti dal comperare i beni posti in vendita in esecuzione delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867.

Immediatamente dopo la vendita coll'esigenza del prezzo ed alla aggiudicazione in proprietà, dovrà rimettersi all'Opera pia il cui stabile venne venduto, tanta rendita di quella riscossa, quanta corrisponda al valor d'estimo riconosciuto nel modo retro indicato, il che costituisce una differenza di trattamento al confronto degli enti ecclesiastici sottoposti a conversione, ai quali non si dà che la rendita accertata pel pagamento della tassa di manomorta, come all'articolo 11 del decreto legislativo 7 luglio 1866.

Nessuna detrazione potrà essere fatta per spese di amministrazione o per altro titolo. Anzi dovrà aggiungersi a beneficio dell'Opera pia il 10 per cento, con che ne verranno corrispondentemente aumentati i proventi.

La delibera, ove nulla osti, verrà accordata entro giorni dieci dall'autorità provinciale incaricata della conversione.

Ma supponendosi il prezzo di vendita a cifra rotonda in lire 177, rimarrebbe un beneficio per lo Stato del 67 in rendita sopra ogni lire cento di valore d'estimo. Vedremo a suo luogo quale utile complessivo ne potrà emergere.

Siccome nessuna somma di danaro potrà adoperarsi pel pagamento del prezzo, così ogni lotto dovrà porsi in vendita per una somma che sia pagabile colle cedole di rendita esistenti, non tenuto calcolo degli interessi sulle medesime decorsi, portandosi il necessario aumento al prezzo d'estimo. Ciascuna offerta in aumento non potrà essere inferiore a lire 100 nominali.

Se la quota dovuta all'Opera pia non sarà divisibile per 100, si faranno fra lei e la detta autorità gli opportuni conguagli.

Appena incassato il prezzo e seguita la delibera, l'autorità preposta alla vendita dovrà annotare sulle cartelle ricevute: « Prezzo di conversione dello stabile N. N. già spettante all'Opera pia N. N. »

In apposito registro sarà tenuto conto delle somme incassate, di quelle rimesse all'Opera pia a saldo sua quota come sopra e di quelle avanzate.

Gli stabili saranno tenuti in amministrazione dalle Opere pie fino al giorno in cui dovrà cominciare il materiale possesso e godimento per parte del deliberatario, il quale giorno corrisponderà all'epoca prossima futura al giorno dell'asta, portata dalla consuetudine locale per lo sgombero degli immobili, siano poi urbani o rustici. Le amministrazioni delle Opere pie non saranno obbligate a consegnare gli stabili ai compratori se non avranno ricevuto la rendita loro spettante.

Le cartelle di rendita dovranno rimettersi dal deliberatario col *coupon* del semestre in corso nel giorno dell'utile possesso (oltre dei successivi), il quale non dovrà calcolarsi nel prezzo. Anche le cartelle da rimettersi all'Opera pia dovranno portare il detto *coupon*. Questo sarà esatto a suo tempo o dall'Opera pia o dalla autorità preposta alla vendita, secondo che sia unito a cartelle cedute all'Opera pia o rimaste allo Stato. Il *dietim* di rendita anteriore al giorno dell'utile possesso verrà passato al deliberatario, e quello relativo al tratto di tempo posteriore verrà trattenuto dal corpo morale cui sarà toccata la cartella.

Di tal guisa si avrà la massima semplicità nell'amministrazione, e le Opere pie saranno sottratte a qualunque pericolo di ritardo nella percezione delle loro rendite.

Ai dettagli provvederà il regolamento.

Ma il patrimonio dei poveri deve essere sacro per la nazione, e quindi essa oltre di non diminuire le rendite che se ne possono ritrarre, deve anche dare al capitale la maggiore sicurezza possibile, dal momento che delibera di cambiarne la natura, deve, cioè, dargli una garanzia indubitatamente non minore di quella che

è fornita dalla proprietà immobiliare. Anzi a ciò è inalterabilmente condizionato il mio progetto.

Tale garanzia è prestata dalla dichiarazione della legge, che le Opere pie avranno diritto di privilegio speciale poziore a qualunque altro pel pagamento a perpetui tempi della rendita consolidata loro ceduta in cambio degli immobili di cui avranno la conversione, sopra l'intera imposta dei fondi rustici esigibile in tutto il regno, imposta che lo Stato obbligasi a non ridurre al disotto dei limiti necessari pel pagamento di detta rendita, non che dalla dichiarazione, che viene anzi fatta loro cessione *pro solvendo* di tanta parte di detta imposta, quanta è necessaria pel loro soddisfacimento, col diritto di ripeterla direttamente dai tesorieri o cassieri, ove scorso un mese dalla scadenza di qualche rata semestrale di rendita non sia ancora stato disposto efficacemente pel suo pagamento; ed infine che le eventuali esecuzioni dirette a conseguirla saranno regolate dalla legge comune, rimossa ogni differenza a favore dello Stato. Quindi la rendita che andrà ad essere ceduta alle Opere pie verrà a costituire una separata categoria, per la quale si aprirà apposita partita nel Gran Libro del debito pubblico, col corrispondente scarico dalla partita generale, il tutto da farsi nei modi che saranno determinati dal regolamento.

L'imposta sui fondi rustici apparente dal bilancio di previsione per l'anno 1870, ammontando a lire 122,841,614 86, supera enormemente la somma che è chiamata a garantire.

Quando le Opere pie vengano ad avere una rendita superiore del 10 per cento alla attuale ed anche di più, avuto riguardo al modo con cui la rendita stessa dovrebbe determinarsi; quando abbiano l'altro vantaggio di essere esonerate dalle spese di amministrazione, quando non debbano temere inconvenienti o ritardi nella percezione della rendita all'epoca dello scambio di proprietà; quando infine vengano ad acquistare una cauzione del nuovo loro patrimonio che offra ad esse una sicurezza morale non minore di quella presentata dalla proprietà fondiaria, apparirebbe, non solo antipatriottica, ma ben anche contraria all'interesse dei poveri ogni querela, tuttochè da un'operazione per essi così vantaggiosa ne debba scaturire un altro rilevantissimo vantaggio per lo Stato.

Tutta questa vasta operazione dovrà avere luogo in base al principio del maggiore discentramento ed affatto indipendentemente dal potere esecutivo, al quale impertanto non ne verrà incaglio nella applicazione di tutte le altre leggi che potranno sancirsi pel riordinamento delle finanze. Il potere esecutivo non farà che ricevere le cartelle esuberanti, per l'applicazione nei modi che verranno a suo luogo indicati.

Nè si dovrebbero all'uopo nominare apposite Commissioni, ma in quella vece dovrebbero chiamarsi alla esecuzione integrale del progetto le deputazioni provinciali.

Queste autorità elettive funzionano meravigliosamente, e meritano tutta la gratitudine della Nazione. Esse quali api neutre, se mi si passa la similitudine, nel silenzio dei loro uffici e senza nemmeno avere la soddisfazione della pubblicità dei loro atti, si applicano con ammirabile abnegazione a faticoso, continuato ed immensamente proficuo lavoro. Esse hanno già lo spirito di corpo e la necessaria disciplina. Esse dispongono di un ufficio in cui avvi tutto il personale occorrente per le nuove operazioni che loro si demanderebbero.

Le deputazioni provinciali per l'articolo 180, n° 12 della legge comunale e provinciale esercitano verso le Opere pie le attribuzioni che loro sono dalla legge affidate. Questa sarebbe una nuova attribuzione che avrebbero.

Per addimostrare come per siffatta via il conseguimento dello scopo sarebbe immancabile, contemplerò l'ipotesi del resto inammissibile, che qualche deputazione avesse a mancare al suo obbligo. Or bene, in tale caso si dovrebbe provvedere come nella via ordinaria, applicandosi per analogia l'articolo 132 della legge comunale e provinciale relativo ai consigli, secondo cui, essi non deliberando, il prefetto provvede ad ogni servizio.

Ma le deputazioni dovrebbero incontrare delle spese a carico delle provincie, ed è doveroso che queste ne siano rifuse. D'altronde deve cessare il sistema poco pratico di esigere dai cittadini gravosissimi lavori gratuiti, sistema i cui inconvenienti sono notissimi. Perciò e per essere già ammesso in massima dalla ripetuta legge comunale e provinciale, che i membri delle deputazioni possono avere delle medaglie di presenza, propongo che si dia una quota percentuale sul prezzo alle deputazioni provinciali, da convertirsi nel pagamento delle spese di questa operazione, in gratificazioni agli impiegati provinciali che vi saranno applicati, ed in medaglie di presenza ai membri delle deputazioni medesime, il tutto di conformità al regolamento interno che esse delibereranno.

Agli uffici del registro a titolo di aggio per le operazioni a loro delegate riguardo ai beni ecclesiastici da vendersi si concedette il 2 per mille. Ma riuscì insufficiente dove eranvi immobili di poco valore ed esuberante in qualche località, dove si fecero grossissime vendite. D'altronde il còmpito che ora si demanderebbe alle deputazioni provinciali sarebbe assai più vasto, perchè comprenderebbe quello diviso fra le autorità governative, le Commissioni provinciali e gli uffici di registro relativamente ai beni ecclesiastici. Quindi propongo il 5 per mille fino a lire 500,000, il 3 fino a lire un milione, il 2 fino a lire dieci milioni, l'uno al disopra. Così vendendosi per lire 500,000 si avrebbe l'indennizzo di lire 2500, per un milione lo si avrebbe in lire 4000, per 2 milioni in lire 6000, per dieci milioni in lire 22,000, per 20 milioni in lire 32,000.

Tale indennizzo verrà conseguito dalle deputazioni provinciali colla corrispondente ritenuta sui *dietim* di interessi di cui dovranno fare l'incasso, e che non dovranno versare ai deliberatari, ed in caso d'insufficienza, colla ritenuta della necessaria quantità di cartelle da calcolarsi al valor reale di Borsa del giorno della chiusura dei conti.

Questi conti dovranno darsi dalle deputazioni provinciali semestralmente ad una Commissione centrale che verrà costituita da tre senatori e tre deputati, la quale nominerà il presidente nel suo seno, e delibererà a maggioranza di voti, colla prevalenza di quello del presidente in caso di parità, e la cui opera sarà gratuita.

La detta Commissione centrale sarà l'autorità superiore delle deputazioni per quanto risguarda la presente operazione, e deciderà in seconda ed ultima istanza in via amministrativa sulle controversie che potranno nascere fra gli interessati e le deputazioni, salvo ricorso ai tribunali.

Tutto quanto l'utile nitido derivabile allo Stato dalla conversione sarà alla chiusa di ciascun conto passato dalle deputazioni a mezzo dei tesorieri provinciali alla tesoreria generale dello Stato, affinchè il signor ministro delle finanze lo abbia a far erogare nei modi che saranno più sotto indicati.

Il prezzo che dovrà figurare nell'atto di vendita corrisponderà al valor nominale della rendita consolidata per la quale la vendita medesima avrà luogo, e sopra tale prezzo dovrà il deliberatario pagare la tassa di trasferimento della proprietà.

Da qui un grande introito per lo Stato, di cui si terrà conto in appresso.

Quali sarebbero per lo Stato gli effetti della operazione in parola? Per conoscerli approssimativamente bisogna farsi un'idea dell'entità ed importo di tutti gl'immobili urbani e rurali di spettanza delle opere pie del regno.

Se fosse compiuta la *Statistica delle Opere pie del Regno d'Italia nel* 1861, potremmo farci su tale proposito un criterio molto preciso, ma a tutto il 20 marzo 1870, giorno in cui si scrive la presente relazione, fu pubblicata la detta statistica per sole 37 provincie, formanti i compartimenti del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, dell'Emilia, della Sardegna, del Veneto, dell'Umbria e Marche, aventi in tutto una popolazione di 13,103,240 abitanti sopra i 24,270,809 costituenti la popolazione del regno d'Italia. Al dì d'oggi si sta compilando la statistica pel compartimento della Toscana, e poscia rimarranno quelle delle provincie meridionali.

I fondi urbani delle nominate 37 provincie hanno un valore di lire 98,837,582, ed i fondi rurali di lire 311,359,215, come dalla tabella da me compilata sulle basi delle pubblicate statistiche, e che allego alla presente relazione, nella quale a maggior lume figurano anche tutti gli altri cespiti di ricchezza delle Opere pie, collo stato patrimoniale generale.

Le ripetute statistiche, cui mi riporto, fanno conoscere i vari cespiti di sostanza di ciascuna Opera pia.

Per la provincia di Napoli si ha un lavoro corrispondente nella *Statistica generale delle Opere pie della provincia di Napoli*, pubblicata nell'ottobre 1865 da quella deputazione provinciale. Ne feci tesoro, estraendone i dati che mi occorrevano ed aggiungendoli alla detta tabella.

Per le altre 15 provincie napoletane al di qua del Faro, mi giovai del *Quadro statistico generale delle rendite e delle spese di tutti i luoghi pii e stabilimenti di beneficenza delle provincie napoletane pel* 1861, pubblicato dal dicastero dell'interno e polizia.

Così la mia tabella viene a comprendere 53 provincie, le quali avrebbero fondi urbani pel valore di lire 147,174,690 40, e fondi rurali pel valore di lire 362,957,193 60, e così in tutto per lire 510,131,884, 00 e possederebbero poi un patrimonio complessivo di lire 962,895,561 40.

Per le altre 15 provincie che formano i compartimenti della Toscana e della Sicilia dovetti accontentarmi di fare un conto proporzionale sulla base della popolazione, ottenendo così le seguenti cifre per tutta Italia: fondi urbani, lire 179,594,438 70, fondi rurali, lire 442,909,669 60, totale lire 622,504,108 30.

Il mio lavoro però è più che sufficiente a fornirci il necessario dato approssimativo per poter deliberare con cognizione di causa. Che se il compartimento della Toscana darà meno della media, probabilmente colmeranno la lacuna le provincie napoletane di terraferma, come lo dimostra una speciale mia tabella, in cui confronto le risultanze della *Statistica generale delle Opere pie della provincia di Napoli* coi dati corrispondenti del detto *Quadro statistico generale.* Per la esecuzione della legge serviranno le statistiche che si stanno compilando, unite a quelle già pubblicate; e d'altronde riescirà relativamente assai facile di conoscere tutti gli immobili spettanti alle Opere pie, attesa la regolarità con cui se ne tengono le amministrazioni, al confronto di quelle dei beni ecclesiastici, specialmente se goduti dai beneficiati, e per la tutela cui le stesse Opere pie sono sottoposte.

Si prendono quindi per base delle successive considerazioni le cifre finali apparenti dalle tabelle da me compilate.

Se non che dovrebbero esentuarsi dalla conversione tutti gli edifizi direttamente inservienti alla beneficenza o costituenti le sedi degli uffici delle amministrazioni caritative. Calcolandosi con molta larghezza ad un milione per provincia il valore degli immobili urbani da sottrarsi alla conversione, si avrebbero 68 milioni, i quali ridurrebbero il valore complessivo degli stabili da subastarsi a lire 554,504,108 30.

Applicandosi a questa cifra il conto già stabilito

sopra lire 100 di valore d'estimo, le quali dovrebbero dare in rendita consolidata al valor nominale lire 177 37, si avrebbe un ricavato di lire 983,523,936 89, ed il beneficio per lo Stato, supposto solo del 67 per cento e, non tenuto conto del tenue indennizzo dovuto alle deputazioni provinciali, ammonterebbe alla ingente somma di lire 371,517,752 56.

E questo valore, come già dissi, sarebbe creato di getto, trovando la sua causale, il *Deus ex machina*, nel semplice cambiamento delle persone dei proprietari degli stabili di che trattasi, ossia nel maggior valore che si attribuisce in commercio ad un titolo di rendita costituito da stabili, in confronto di un titolo appartenente ad altri cespiti di ricchezza, e molto più di un titolo costituito da cartelle del debito pubblico. Lo stabile in mano dell'Opera pia non vale che per quanto rende; in mano di privati ha anche il valore d'affezione e quello corrispondente al prezzo che se ne può ottenere colla vendita; ed ha infine il valore costituito dalla possibilità di miglioramenti che diano un compenso grande in confronto del capitale che costano.

Siffatta creazione di valore poi ottenuta col semplice spostamento di proprietà immobiliari, è assicurata dalla garanzia fornita alle Opere pie pel nuovo loro patrimonio, garanzia che come si vide, mantiene il grado di sicurezza di cui godono.

Nè tale aumento del patrimonio nazionale potrà essere paralizzato da una diminuzione del valore della rendita che non andrà a godere della proposta cauzione, giacchè anzi l'estinzione del *deficit* ed il saldo del credito della Banca dovranno necessariamente avere una influenza vantaggiosissima sul corso di tutti i pubblici valori.

V'ha di più: la rendita pubblica in mano del privato è il capitale sottratto all'industria produttiva, è l'incentivo alle operazioni di Borsa, è l'offerta che scuote il credito, è l'incubo dei poteri legislativo ed esecutivo, obbligati sempre a riflettere se un provvedimento nuovo, quantunque utile, potrebbe danneggiare il corso della rendita. In mano delle Opere pie è la certezza di esigere i redditi a suo tempo, è la stabilità del corso degli effetti pubblici.

Gli stabili invece presso le manimorte sono necessariamente l'agricoltura meno progressiva e meno provveduta di capitale circolante, e quindi meno rimuneratrice di quello che presso i privati. Il solo passaggio di una grande massa di stabili dalle manimorte ai privati toglierà una delle cause dell'insufficiente sviluppo della nostra agricoltura, e le darà quell'incremento che solo potrà permettere alla nazione di sopportare senza pena i suoi pesi.

Altra creazione di valore è il 10 per cento da darsi in più alle Opere pie, ammontante a lire 55,450,410 83, calcolato sul capitale di lire 554,504,108 30, il quale ascende al 15 per cento per l'esonero dalle spese di amministrazione, che sono pressochè nulle quando si possiede una sostanza costituita per intero da rendita pubblica, alla cui conservazione ed amministrazione, come disse un bello spirito, bastano un portafogli, un *revolver* ed una forbice. Sembra che dovrebbe impensierire il proposito di negare ai poveri il reddito annuo che deriverebbe da questo considerevole aumento del loro patrimonio.

Quanto allo Stato poi deve calcolare, oltrechè sull'utile retro accennato, anche sulla tassa di trasferimento del 3 30 per cento sull'intero prezzo nominale, che sulle basi da noi poste salirebbe, come vedemmo, a lire 983,523,936 89. Quindi altro introito di lire 32,456,289 91.

Passiamo all'erogazione dell'utile rappresentato dalle cedole del debito pubblico che avanzeranno dopo rimessa alle Opere pie la porzione loro competente.

Affinchè questa operazione abbia a procedere separata dall'amministrazione dello Stato ed in modo da offrire alla nazione il mezzo di conoscerne, quando che sia, l'andamento ed i risultati, propongo che l'utile in discorso non venga applicato alla estinzione del *deficit* altrimenti fuorchè pagandone di mano in mano l'ammontare alla Banca in isconto del suo credito.

A ciò non porrebbe alcun ostacolo la convenzione con quello stabilimento, stata proposta dall'onorevole ministro per le finanze, nel caso venisse approvata; ed anzi vi si presterebbe mirabilmente, essendovi dichiarato nell'articolo 10 che « a misura e fino alla concor- « renza delle somme che la Banca riceverà dallo Stato « per effetto della vendita delle obbligazioni (ecclesia- « stiche) *od altrimenti* in isconto del mutuo dei 500 mi- « lioni, sarà ridotto il limite della circolazione dei « biglietti stabilito coll'articolo 4. »

L'avanzo dell'utile, estinto il credito della Banca coi mezzi forniti da questa legge, e con qualunque altro, sarà convertito nell'ammortizzazione della corrispondente parte del debito pubblico, da effettuarsi coll'abbruciamento delle cedole di rendita nelle quali consisterà l'avanzo medesimo, abbruciamento cui si addiverrà nel modo da stabilirsi con opportuno regolamento.

Ma siccome l'utile di cui si ragiona sarà per intero rappresentato da cartelle del consolidato 5 per cento; così, per erogarne la necessaria porzione nell'estinguere il credito della Banca, occorrerà che il Governo o ne faccia la cessione a quello stabilimento al valor reale, o la alieni all'interno od all'estero, come le circostanze potranno di mano in mano consigliare.

A tutte queste operazioni sarà data pubblicità mediante comunicazioni al Parlamento e colla stampa nella gazzetta ufficiale.

Un'obbiezione che mi si elevò in un privato colloquio è questa: si temerà che una volta convertiti in rendita gli immobili delle Opere pie, possa farsi un'altra legge, la quale tolga la garanzia che costituirebbe una delle basi essenziali del vostro progetto.

Rispondo soltanto essere egualmente ed anzi assai più facile, che lasciate ora le cose come sono, si faccia in breve una legge di incameramento di tutti gl'immobili delle Opere pie, come avvenne in Francia, il che sarebbe assai più grave. Di vero, ove adesso non si provvedano esuberantemente i mezzi per l'estinzione del *deficit*, potrebbe riassumere minacciose proporzioni da qui a poco, e quando i beni ecclesiastici fossero dileguati. Allora, piuttosto che soccombere, si ricorrerebbe con tutta probabilità ai beni delle Opere pie, e lo si farebbe forse senza la possibilità o la volontà di lasciar loro quei vantaggi e di procurare ad esse quella garanzia di cui ora tanto mi preoccupo.

Ciò mi sembra eminentemente pratico, e mi pare che dovrebbe rendere le amministrazioni caritative gli apostoli i più zelanti di un progetto, che loro crea ragguardevoli vantaggi, e concorrendo ad assestare definitivamente le finanze nazionali, rimuove dal loro capo qualunque minaccia.

Potrebbe pure obbiettarsi, che la offerta di così gran massa d'immobili verrebbe ad incagliare la vendita dei beni ecclesiastici, nonchè ad assorbire enormi capitali con dissesto almeno temporaneo.

Ad entrambe le parti di questa obbiezione rispondo, essere prevenuto ogni pericolo di tal fatta colla disposizione, per la quale i beni delle Opere pie non potranno acquistarsi altrimenti, fuorchè con rendita consolidata 5 per cento, di cui esiste un'enorme massa in paese. Moltissimi portatori di questa rendita che ora male si acconcierebbero a venderla al valore di Borsa per ricevere dell'altra carta, cioè dei biglietti di Banca a corso forzoso, e che la vedrebbero depreziarsi ove ne gettassero gran copia sul mercato, assai volontieri s'indurranno a cambiarla in istabili; specialmente ove possano acquistarne di quelli vicini ad altri loro possessi od alle loro residenze. Il danaro invece si rivolgerebbe all'acquisto degli stabili già ecclesiastici, pei quali la rendita non servirebbe.

Il capitale poi impiegato nella compera dei beni delle Opere pie non verrebbe sottratto alla circolazione, e non è di natura da alimentare l'agricoltura e le altre industrie.

Nessuno vorrà certo opporre, che già il signor ministro delle finanze predispose gran numero di progetti, tale da dover lungamente occupare il Parlamento, per cui torni inopportuno l'aumentarne la mole. E per verità ciò potrebbe forse avere un valore, ove si trattasse di rivolgere gli studi della Camera ad altri rami che non sia il finanziario. Invece mi sembra che l'attuale progetto abbastanza semplice quantunque importantissimo, avendo per iscopo il coronamento dell'edificio delle finanze cui è d'attorno tutta la nazione, si raccomanda perciò altamente e malgrado la nessuna autorità del suo autore.

Confortato dai premessi ragionamenti, passo a formulare gli articoli della legge.

Art. 1.

I beni stabili di tutte le Opere pie del regno, esclusi i fabbricati inservienti direttamente alla prestazione della beneficenza o come sedi degli uffici delle relative amministrazioni, colle aree che ne sono accessorii, saranno convertiti in rendita consolidata 5 per cento, mediante alienazione da farsi nei modi infra espressi.

Art. 2.

Tutta intera l'operazione della conversione avrà luogo in ciascuna provincia ad opera della relativa deputazione provinciale.

Questa dipenderà da una Commissione centrale composta di tre senatori e tre deputati eletti dai rami del Parlamento cui appartengono, la quale nominerà nel proprio seno il presidente e delibererà a maggioranza di voti, colla prevalenza di quello del presidente in caso di parità. L'ufficio della Commissione centrale sarà gratuito.

Art. 3.

I beni saranno divisi in lotti grandi o piccoli, come si troverà conveniente, dalle deputazioni provinciali, avuto riguardo alle circostanze locali, e tenendo di mira di conseguire il maggior ricavato possibile e di non diminuirne il valore, favorendo però possibilmente la divisione della proprietà.

Art. 4.

Le alienazioni avranno luogo mediante pubblici incanti, coll'assistenza di uno dei membri della deputazione.

Tali incanti si terranno nei capoluoghi di circondario in cui saranno ubicati gli immobili da vendersi, e nell'ufficio provinciale o nella segreteria della sottoprefettura, secondo che le vendite dovranno o no succedere nel capoluogo della provincia.

Art. 5.

Il prezzo su cui si aprirà la gara sarà determinato dalla media aritmetica fra il contributo principale fondiario moltiplicato per sette e capitalizzato in ragione di cento per ogni cinque; la rendita accertata e sottoposta alla tassa di manomorta od equivalente d'imposta, moltiplicata per venti; ed il fitto medio dell'ultimo decennio depurato dalle imposte e moltiplicato per venti, od il fitto in corso da epoca non posteriore al 1° gennaio 1870, ove questo superi il medio del decennio, e ciò sempre che i beni si trovino attualmente o siano stati locati in detto periodo di tempo. Alla cifra di tal guisa trovata sarà aggiunto il 34 per cento.

Non si farà luogo a perizia diretta, se non nei casi in cui la deputazione provinciale con deliberazione motivata ne dichiari la necessità.

Art. 6.

Per l'acquisto dei detti beni non potrà impiegarsi che la rendita consolidata del regno al 5 per cento, la quale dovrà riceversi al valor nominale.

Ogni lotto dovrà porsi in vendita per una somma che sia pagabile colle cedole di rendita esistenti, non tenuto calcolo degl'interessi sulle medesime decorsi, portandosi il necessario aumento al prezzo d'estimo.

Ciascuna offerta in aumento non potrà essere inferiore a lire 100 nominali.

Art. 7.

Sarà ammesso a concorrere all'incanto chi provi di avere depositato nella cassa della provincia od in qualunque cassa dello Stato ed in tanta rendita consolidata 5 per cento, il decimo almeno del prezzo su cui si aprirà la gara.

Art. 8.

Andando deserto il primo incanto, la deputazione provinciale procederà, coll'assistenza di uno de' suoi membri, ad un secondo incanto mediante offerte a schede segrete. Le schede segrete saranno presentate col certificato del seguìto deposito del decimo del prezzo, e saranno dissuggellate in pubblico nel giorno prefisso dagli avvisi. La delibera sarà proclamata in favore di colui, la offerta del quale superi le altre e non sia inferiore al prezzo stabilito per la vendita.

Se nemmeno questo secondo esperimento riesca, si potranno aprire nuovi incanti con ribasso del prezzo, purchè il provvedimento e la misura del ribasso sieno deliberati a voti unanimi dalla deputazione provinciale. Occorrerà l'approvazione della Commissione centrale, se la deliberazione della deputazione sia stata presa a semplice maggioranza.

Non si farà mai luogo ad alienazione per trattative private.

Art. 9.

Proclamata la delibera dal deputato assistente all'incanto, il compratore dovrà, entro dieci giorni, versare nella cassa della provincia l'intiero prezzo, calcolandovi il decimo che dianzi vi avesse depositato, salvo invece di ritirarlo dalla cassa dello Stato in cui ne avesse fatto il deposito. Insieme al prezzo verserà in denaro l'importo delle spese, tassa di trasferimento e di trascrizione, che sarà indicata negli avvisi d'asta.

Nello stesso termine la deputazione dovrà pronunciarsi sulla delibera, accordando all'acquirente, ove ne sia il caso, l'aggiudicazione finale in proprietà, sotto condizione dell'integrale pagamento, ed autorizzandolo a farsi restituire le somme versate in caso contrario.

Entro otto giorni dalla presentazione dell'attestato della tesoreria provinciale comprovante l'effettuato pagamento del prezzo, il presidente della deputazione provinciale rilascierà al compratore un estratto del processo verbale di delibera relativo al lotto acquistato, da esservi descritto in modo sufficiente per la sua identificazione, e perchè se ne possa ottenere il trasporto censuario; accennerà a piedi di tale estratto l'aggiudicazione finale accordata dalla deputazione e lo munirà di una sua ordinanza esecutiva e del sigillo d'ufficio.

Questo estratto avrà forza di titolo autentico della compra-vendita, e varrà per la presa di possesso, la voltura catastale e la trascrizione.

Il prezzo che dovrà figurare nell'atto di vendita corrisponderà al valore nominale della rendita consolidata per la quale la vendita medesima avrà luogo, e sopra tale prezzo dovrà il deliberatario pagare la tassa di trasferimento della proprietà.

Se saranno trascorsi trenta giorni senza che il deliberatario abbia adempiuto a' suoi obblighi, si procederà a nuovi incanti del fondo a di lui rischio e spese, ed esso perderà il deposito, e sarà tenuto al risarcimento dei danni.

Art. 10.

Immediatamente dopo l'esigenza del prezzo e l'aggiudicazione in proprietà, dovrà rimettersi all'Opera pia, il cui stabile sarà stato venduto, tanta rendita di quella riscossa, quanta corrisponda al valor d'estimo riconosciuto nel modo retro indicato, coll'aumento del 10 per cento. Nessuna detrazione potrà essere fatta per spese di amministrazione o per altro titolo.

La rendita che sarà dovuta all'Opera pia dopo il contratto, dovrà dalla deputazione liquidarsi colla relativa amministrazione prima di far esporre gli avvisi d'asta, erigendo opportuno verbale, e ciò sarà accennato nell'avviso medesimo.

Se la quota dovuta all'Opera pia non sarà pagabile in cartelle senza lasciare differenza, si faranno fra essa e la deputazione gli opportuni conguagli.

Art. 11.

Appena ricevutosi dal tesoriere provinciale il prezzo e seguìta l'aggiudicazione, la deputazione dovrà annotare sulle cartelle ricevute *Prezzo di conversione dello stabile* (nome dello stabile) *già spettante all'Opera pia* (nome dell'Opera pia).

In apposito registro sarà tenuto conto delle somme incassate, di quelle rimesse all'Opera pia a saldo di sua quota, e di quelle avanzate.

Art. 12.

Gli stabili saranno tenuti in amministrazione dalle Opere pie fino al giorno in cui dovrà cominciare il materiale possesso e godimento per parte del deliberatario, il quale giorno corrisponderà all'epoca prossima futura al giorno dell'asta, portata dalla consue-

tudine locale per lo sgombero. L'epoca dell'incominciamento dell'utile possesso verrà indicata negli avvisi d'asta e nei documenti di aggiudicazione finale. Le amministrazioni delle Opere pie non saranno obbligate a consegnare gli stabili ai compratori, se non avranno ricevuto la rendita loro spettante.

Quindi i deliberatari avranno diritto di instare per la consegna della rendita stessa e di avere la prova che siasi eseguita, non che quella della relativa liquidazione.

Art. 13.

Le cartelle di rendita dovranno rimettersi dal deliberatario alla deputazione e da questa all'Opera pia, col *coupon* del semestre che sarà in corso nel giorno dell'utile possesso oltre dei successivi, il quale non dovrà calcolarsi nel prezzo.

Il detto *coupon* sarà esatto a suo tempo o dall'Opera pia o dalla deputazione, secondo che sia unito a cartelle cedute all'Opera pia o rimaste allo Stato.

Il *dietim* di rendita anteriore al giorno dell'utile possesso verrà passato al deliberatario, e quello relativo al tratto di tempo posteriore sarà trattenuto dal corpo morale cui sarà toccata la cartella.

Art. 14.

Le Opere pie avranno diritto di privilegio speciale poziore a qualunque altro pel pagamento a perpetui tempi della rendita consolidata che sarà loro ceduta in cambio degli immobili di cui avranno la conversione, sopra l'intera imposta dei fondi rustici esigibile in tutto il regno, imposta che lo Stato obbligasi a non ridurre al disotto del limite necessario pel pagamento di detta rendita.

Inoltre alle stesse Opere pie viene fatta cessione *pro solvendo* di tanta parte di detta imposta, quanta è necessaria pel loro soddisfacimento, col diritto di ripeterla direttamente dai tesorieri o cassieri, ove, scorso un mese dalla scadenza di qualche rata semestrale di rendita, non sia ancora stato disposto efficacemente pel suo pagamento.

Infine le eventuali esecuzioni, dirette a conseguire il pagamento della rendita, saranno regolate dalla legge comune, rimossa ogni differenza a favore dello Stato.

Art. 15.

La rendita che andrà ad essere ceduta alle Opere pie verrà a costituire una separata categoria, per la quale si aprirà apposita partita nel Gran Libro del debito pubblico, col corrispondente scarico dalla partita generale, come verrà determinato dal regolamento.

Art. 16.

Ciascuna deputazione provinciale avrà diritto ad un indennizzo nella misura del cinque per mille sulle prime lire 500,000 di prezzo degli immobili che farà vendere; del tre per mille dalle lire 500,000 alle lire 1,000,000; del due per mille da un milione a dieci milioni, e dell'uno per mille al di sopra.

Tale indennizzo sarà convertito nel pagamento delle spese di questa operazione, da anticiparsi dalle provincie, escluse le spese d'asta che staranno a carico dei deliberatari, in gratificazioni agli impiegati provinciali che vi saranno applicati ed in medaglie di presenza ai membri delle deputazioni, il tutto di conformità al regolamento interno che esse delibereranno.

Il detto indennizzo verrà conseguito dalle deputazioni provinciali colla corrispondente ritenuta sui *dietim* d'interessi di cui dovranno fare l'esigenza, e che non dovranno versare ai deliberatari; ed in caso d'insufficienza, colla ritenuta della necessaria quantità di cartelle da calcolarsi al valore reale di Borsa del giorno della chiusura dei conti.

Art. 17.

Le deputazioni provinciali semestralmente renderanno i loro conti alla Commissione centrale, e pubblicheranno colle stampe il risultato delle loro operazioni.

Art. 18.

La Commissione centrale deciderà in seconda ed ultima istanza in via amministrativa sulle controversie che potranno nascere fra gli interessati e le deputazioni, salvo ricorso ai tribunali.

Essa inoltre presenterà al Parlamento una relazione annuale sull'andamento delle alienazioni, la quale relazione sarà esaminata dalla Commissione del bilancio.

Art. 19.

Tutto quanto l'utile nitido derivabile allo Stato dalla conversione, sarà alla chiusura di ciascun conto passato dalle deputazioni, a mezzo dei tesorieri provinciali, alla tesoreria generale, affinchè il signor ministro delle finanze lo abbia a far erogare fino alla necessaria somma nel saldo del credito spettante alla Banca Nazionale Italiana verso lo Stato, conseguendo così la cessazione del corso forzoso de' suoi biglietti, e pel resto abbia ad applicarsi alla ammortizzazione di parte del debito pubblico.

Art. 20.

Per poter pagare il credito della Banca, il Governo o le cederà al valor reale la rendita consolidata che si verserà dalle deputazioni provinciali, o la venderà ad altri, procacciandosi l'occorrente numerario.

Art. 21.

L'ammortizzazione da operarsi colla porzione delle cartelle che avanzerà dopo estinto il credito della Banca, dovrà effettuarsi col loro abbruciamento in pubblico, nel modo da stabilirsi col regolamento.

Art. 22.

Alle operazioni di sua competenza, il Governo darà pubblicità mediante comunicazioni al Parlamento, e colla stampa nella gazzetta ufficiale.

Nota numero 1.

Come sta esposto nel repertorio del Dalloz *aîné* sotto la voce *Hôpitaux*, l'Assemblea costituente francese si occupò nel 1789 delle Opere pie. Nominò un Comitato nel suo seno per studiare il problema dell'estinzione della mendicità e la organizzazione della carità pubblica. Questo Comitato, presieduto da Larochefoucault-Liancourt, in una serie di rapporti, ove la materia è studiata in tutte le parti col maggiore zelo e la più grande altezza di vedute, e nello stesso tempo collo spirito il più pratico, propose una serie di misure per lo scioglimento della quistione. Quel Comitato suggeriva una riforma radicale, per cui dovessero chiudersi alcuni ospizi, aprirsene molti altri, organizzarsi il soccorso a domicilio, ecc. Proponeva inoltre di rendere nazionali i beni delle Opere pie, di alienarli, di centralizzare amministrativamente la direzione di questi stabilimenti e di classificarne il servizio fra i servizi pubblici, applicando a ciascuno d'essi nel riparto dei soccorsi una rendita eguale a quella che possedeva nel giorno della alienazione de' suoi beni, salvo a parificare la rendita di quelli, le cui risorse originarie non si fossero elevate alla proporzione voluta nel riparto generale dei soccorsi.

I principii posti dal Comitato dell'Assemblea costituente non vennero subito convertiti in legge. Anzi la detta Assemblea, occupata da cure più importanti, lasciò ai legislatori che dovevano seguirla la missione di organizzare il regime dei pubblici soccorsi.

Il decreto 28 ottobre 1790 stabilì di aggiornare la dichiarazione di nazionalità dei beni degli stabilimenti di beneficenza. Non si lasciò ad essi che un possesso precario dei loro averi, il che non cessò il legislatore di richiamare fino all'epoca dell'incameramento, come dai decreti 5 e 11 febbraio 1791, 19 e 22 gennaio 1792.

Il decreto 19 marzo 1793 dichiarò nell'articolo 5, che l'assistenza del povero essendo un debito nazionale, i beni degli ospedali, delle fondazioni e dotazioni in favore dei poveri, avrebbero dovuto vendersi nella forma regolata dal Comitato d'alienazione, dopo l'organizzazione e l'attivazione dei soccorsi pubblici.

La legge del 23 messidoro, anno secondo, confermò questo principio e regolò il modo di riunione del passivo e dell'attivo delle Opere pie al demanio nazionale, e di tal guisa l'incameramento si compì.

Dopo però venduta un'ingente massa dei beni delle Opere pie, dietro difficoltà pratiche insorte, si resero loro i rimanenti, ed a quelli alienati vennero sostituiti altri beni nazionali danti lo stesso prodotto, come dalla legge 16 vendemmiale, anno quinto.

Nota numero 2.

Per l'articolo 2 del Codice civile, i corpi morali sono considerati come persone e godono dei diritti civili secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico, in quanto siano legalmente riconosciuti; e per l'articolo 433 i loro beni appartengono ad essi, in quanto le leggi del regno li riconoscano capaci di acquistare e di possedere. Conseguentemente lo Stato può togliere ai corpi morali la facoltà di possedere stabili, e può persino sopprimerli, nel quale ultimo caso ne sarebbe esso l'erede universale pel disposto dall'articolo 758 detto Codice. Chi può il più, può il meno, e quindi lo Stato può limitarsi a convertire in rendita gli immobili dei corpi morali.

PRESIDENT Invito l'onorevole Griffini a voler dichiarare in qual giorno intenda svolgere il suo progetto di legge.

GRIFFINI LUIGI. Avuto riguardo alla imminenza delle ferie pasquali, io pregherei il signor presidente di scegliere una tornata subito dopo il 20 ed al più presto possibile. Del resto io sono sempre agli ordini della Camera.

RAELI, *ministro di grazia e giustizia.* La Camera avrà, dalla lettura di questo progetto di legge, compresa la importanza della questione; quindi pregherei l'onorevole Griffini, anche perchè possa la Camera intrattenersene con tutto l'impegno e la calma possibile, a rimandarne, se gli piace, lo svolgimento dopo i provvedimenti finanziari, perchè la sua proposta racchiude una delle più grandi e più difficili questioni a risolvere.

Questa è la preghiera che io fo all'onorevole Griffini ed alla Camera.

PRESIDENTE. Acconsente l'onorevole Griffini a rimandare lo svolgimento del suo disegno di legge dopo i provvedimenti finanziari?

GRIFFINI LUIGI. Siccome uno degli scopi e forse principalissimo che io mi sono prefisso sarebbe lo scopo finanziario, mi parrebbe più conveniente che si potesse esaminare il mio progetto di legge contemporaneamente ai provvedimenti finanziari che sono già presentati o che per avventura lo saranno in seguito; e mi sembra che si verrebbe a mancare al precipuo intento col rimandarne lo sviluppo ad un'epoca posteriore alla discussione dei progetti finanziari.

Pertanto, salva la determinazione del giorno, non potrei assolutamente aderire che sia postergato alla discussione dei progetti finanziari, perchè, come dico, mancherebbe lo scopo principale della mia proposta.

Se non si crede di fissarlo subito dopo il venti, si potrebbe stabilire uno degli ultimi dieci giorni di questo mese.

Io mi rimetto in questo alla Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Griffini, io proporrei che lo svolgimento del suo progetto di legge fosse rinviato dopo la votazione di tutti i bilanci. Questi debbono avere la precedenza.

ASPRONI. Domando la parola su questa mozione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ASPRONI. Io prego l'onorevole Griffini di deferire al voto manifestato dal guardasigilli. Io lo prego di considerare in quale combustione si trova il paese per le leggi che vi sono in esame, e sfido qualunque deputato che conosca le condizioni delle popolazioni a dire se non sia aggiungere fuoco a fuoco il venir oggi a gettare in mezzo una questione così delicata e grave, se ho capito bene il suo progetto. Io non sarei anche alieno in altro tempo di aderire a discuterlo, e forse anche adottarlo; ma adesso è una massima imprudenza di mettere avanti una questione di tal natura, mentre abbiamo anche la proposta dell'incameramento dei beni parrocchiali.

Io prego l'onorevole Griffini a pensarci bene e ad aspettare a miglior tempo a svolgere il suo progetto di legge.

PRESIDENTE. Dunque, onorevole Griffini, ella aderisce a che lo sviluppo del suo progetto sia rimandato dopo la votazione di tutti i bilanci.

GRIFFINI L. Aderisco.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per la surrogazione di tre commissari nelle Giunte incaricate di esaminare il progetto di legge sui provvedimenti finanziari.

Prego i signori deputati che credessero di doversi astenere a volerlo dichiarare di mano in mano che i loro nomi verranno proferiti dal segretario, che procederà all' appello nominale.

(*Segue l' appello nominale e la deposizione delle schede nelle urne.*)

Votarono:

Acton — Adami — Alfieri — Alvisi — Andreucci — Ara — Arrigossi — Arrivabene — Atenolfi — Bandini — Bargoni — Bembo — Berti — Bertolè Viale — Biancheri avvocato — Biancheri ingegnere — Bianchi — Boncompagni — Bonghi — Bosi — Breda — Briganti-Bellini — Broglio — Bullo — Cadolini — Calvino — Camerata-Scovazzo — Carini — Casati — Castagnola — Cavalletto — Cavallini — Checchetelli — Cicarelli — Civinini — Collotta — Como — Concini — Correnti — Corsini — Costa Luigi — Costamezzana — D'Amico — Damis — Danzetta — D'Aste — De Blasiis — De Boni — De Cardenas — Defilippo — De Luca Giuseppe — Deodato — De Pasquali — Dina — Di Sambuy — Donati — Ferri — Finzi — Fogazzaro — Fornaciari — Fossa — Fossombroni — Gabelli — Galeotti — Gaola-Antinori — Giacomelli — Gigante — Gigliucci — Giusino — Goretti — Govone — Grattoni — Griffini Luigi — Griffini Paolo — Grossi — Guerrieri-Gonzaga — Guiccioli — La Marmora — Lancia di Brolo — Lanza — Loro — Macchi — Maldini — Malenchini — Manni — Mantegazza — Marazio — Mariotti — Martinati — Martinelli — Masci — Massari Giuseppe — Massari Stefano — Maurogònato — Messedaglia — Minghetti — Monti Francesco — Morelli Donato — Morelli Giovanni — Moretti — Morpurgo — Muti — Negrotto — Nervo — Nisco — Nobili — Omar — Panattoni — Pandola — Paulucci — Pasqualigo — Pècile — Pellatis — Perazzi — Peruzzi — Pescetto — Pianell — Piccoli — Piolti de' Bianchi — Pisacane — Plutino Antonino — Quattrini — Raeli — Ranalli — Rasponi — Restelli — Riboty — Ricasoli Vincenzo — Righi — Ripandelli — Rossi — Rudinì — Salvagnoli — Sandri — Sanguinetti — Sanminiatelli — Sartoretti — Sebastiani — Serafini — Serpi — Silvani — Spaventa — Speroni — Spini — Tenani — Tenca — Testa — Torre — Torrigiani — Trigona Domenico — Valussi — Valvasori — Viacava — Villa Pernice — Visconti-Venosta — Zauli.

Si astennero:

Abignente — Angeloni — Antona-Traversi — Asproni — Avitabile — Baino — Bertea — Botta — Bottero — Cairoli — Cannella — Carbonelli — Carcani — Cattani Cavalcanti — Catucci — Consiglio — Corapi — Corrado — Cosentini — D'Ayala — Del Zio — Emiliani Giudici — Fabrizi Niccolò — Farini — Ferrara — Frisari — Ghinosi — Grassi — Gravina — Lacava — La Porta — Lobbia — Maiorana Calatabiano — Marolda-Petilli — Marsico — Mazzarella — Mazzucchi — Melchiorre — Melissari — Mellana — Merialdi — Mezzanotte — Minervini — Monzani — Morelli Salvatore — Musolino — Nicotera — Pepe — Pianciani — Rattazzi — Ricci — Ripari — Rizzari — Tamaio — Tozzoli — Ungaro — Valerio.

Votarono 155
Si astennero 57

Avverto i signori deputati, i quali compongono le rispettive Commissioni di scrutinio, che sono convocati immediatamente per lo spoglio delle schede.

TOZZOLI. Chiedo l' urgenza della petizione segnata col numero 12,783, colla quale il Consiglio comunale d' Aquilonia, nel Principato Ulteriore, si duole che gli agenti forestali impediscano l'esercizio degli usi civici sopra i boschi demaniali.

(È dichiarata d' urgenza.)

FARINI. Chiedo l'urgenza della petizione n° 12,882, colla quale la Camera di commercio e d'arti di Ravenna si fa a dimostrare quanti danni rechino al com-

mercio i dazi differenziali d'esportazione ora vigenti per il trattato austriaco del 1867. Siccome la sospensione votata coll'ordine del giorno Pisanelli non è una reiezione del progetto di legge che proponeva la soppressione di codesti dazi, così quella Camera di commercio spera che la Camera saprà trovare, in mezzo alle sue molteplici occupazioni, un po' di tempo per dedicarlo a codesta questione e risolverla nel senso che richiedono gli interessi marittimi e commerciali e la giustizia.

(È dichiarata d'urgenza.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO DEL MINISTERO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO PEL 1870.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del bilancio del 1870 del Ministero di agricoltura e commercio.

Si riprende la discussione sul capitolo 17, relativo alla ispezione delle società industriali, e degl'istituti di credito, e sulla questione di costituzionalità ieri sollevata dai deputati Lacava e La Porta.

L'onorevole Minghetti ha facoltà di parlare.

MINGHETTI. Allorchè ieri io vedeva sorgere ad uno ad uno valenti campioni armati di tutto punto per rompere una lancia contro il decreto del 5 settembre 1869, il sentimento che predominava nel mio animo era quello della meraviglia. In verità, signori, io aveva ragione di stupirmi che un atto pensato ed eseguito nell'intento di ampliare la libertà, un atto che era stato accolto in Italia e fuori con tutto il favore, un atto che mi aveva procacciato, principalmente nel congresso delle Camere di commercio di Genova, un voto sommamente benevolo, che quest'atto medesimo venisse così acerbamente combattuto, e che gli assalti movessero da quei banchi, dove più alto sogliono risuonare le parole di libertà.

Comunque ciò sia, è mio diritto, è mio dovere di rispondere alle molte e gravi accuse che ieri mi furono fatte. Ma primieramente permettetemi, signori, di farvi una brevissima storia del sindacato.

Il Codice di commercio nell' articolo 156 dispone che le società in accomandita per azioni, e le società anonime debbano ricevere dal Governo l'autorizzazione per costituirsi. Ma il Codice di commercio non entra in guisa alcuna a determinare se, una volta che esse hanno ricevuto l'autorizzazione, debbano essere sopravvegliate, e con quali mezzi a questo intento possa pervenirsi.

Ed invero questo articolo non è nuovo, esso si trovava nel Codice del regno delle Due Sicilie, in quello di Piemonte e trovasi in altri Codici pur tuttavia, ma nè a Napoli, nè in Piemonte, nè altrove la predetta clausola importa che vi sia presso il Ministero un ufficio speciale di sindacato.

Vi erano invero taluni Commissari speciali, i quali vigilavano sopra certi istituti maggiori di credito, ovvero sopra società ferroviarie, le quali avevano rapporti d'interesse col Governo; ma questi commissari erano istituiti da leggi speciali, non pigliavano origine dal Codice di commercio.

Neppure il decreto 30 dicembre 1865 creò alcun sindacato centrale. Esso si limitò ad ordinare degli uffizi commissariali del distretto, e furono otto in tutto il regno, assegnando a ciascuno di essi di soprintendere, nella cerchia del territorio distrettuale, all'andamento degl'istituti di credito e delle società anonime: prescrisse ancora quali fossero i modi e i limiti della ingerenza governativa in questa materia. Fu il decreto del 27 maggio 1866 quello che per la prima volta coordinò questi commissari distrettuali, ai quali diede il nome di ispettori, li coordinò, dico, ad un ufficio di sindacato presso il Ministero delle finanze, a capo del quale era un censore: l'ufficio passò poi al Ministero di agricoltura, industria e commercio, ma per quanto riguarda la vigilanza sulle Banche d'emissione tenne pur sempre dalle finanze la medesima dipendenza.

Questa è la storia dell'ufficio di sindacato, che con decreto del 5 settembre 1869 fu da me trasformato.

La prima obbiezione la quale è stata fatta a questo decreto, e la più grave, è l'obbiezione d'incostituzionalità. Si è detto che io ho violato le leggi; si è detto che io ho fallito al debito di ministro responsabile. Ma perchè, o signori, e d'onde viene questa taccia di incostituzionalità del decreto? Essa viene da ciò, che tanto il decreto 30 dicembre 1865 quanto l'altro del 27 maggio 1866, coi quali erano costituiti gli ispettori distrettuali e il sindacato centrale, appartengono ad un periodo nel quale il Governo aveva pieni poteri. Ma, signori, in un paese costituzionale basta egli che un atto governativo sia fatto in tempo di pieni poteri perchè quest'atto pigli il carattere di legge come se fosse munito della sanzione del Parlamento? In verità questa pretesa a me sembra così esorbitante che io non so immaginare come essa possa pur cadere nell'animo d'alcuno.

Bisogna dunque trovare un nesso fra il fine al quale sono stati dati al Governo quei poteri e la materia dell'atto di cui si tratta.

Ora, signori, il decreto del 30 dicembre 1865 ha egli qualche rapporto coi pieni poteri che furono dati in quell'epoca al Governo onde potesse assumere un carattere legislativo? Qual era l'intento dei pieni poteri? Era di coordinare fra loro le parti dei Codici che dovevano promulgarsi e stabilire le disposizioni transitorie. Ma, chi può supporre che questa facoltà dovesse estendersi eziandio alla sorveglianza delle società anonime? È tanto vero, che lo stesso autore di quel decreto non lo suppose, che nei suoi *visti* non invocò la legge che conferiva al Governo i poteri ecce-

zionali; egli fece questo atto come qualunque altro della potestà esecutiva, in via di ordinaria amministrazione, e per conseguenza da un altro atto somigliante, e senza legge poteva essere egualmente modificato o abrogato.

Nè alla facoltà, che secondo me competeva pienissima al Ministero, di sopprimere o modificare il sindacato delle società commerciali può opporsi il decreto del 27 maggio 1866, comecchè questo accenni ai poteri eccezionali affidati al Governo.

Io prego la Camera di riflettere che in questo caso lo scopo, l'intento dei pieni poteri era anche più precisamente determinato, ed era per quelle materie che si riferivano alla difesa dello Stato, ed alla necessità di provvedere in modo straordinario e durante la guerra ai bisogni del Tesoro. Impertanto, che cosa aveva da fare colla difesa dello Stato coi provvedimenti necessari per sostenere la guerra, la disposizione che creava un nuovo ufficio per la sorveglianza delle società anonime e degl'istituti di credito? Che se il ministro il quale fece quel decreto citò i poteri che il Parlamento gli aveva dati, ciò si fu perchè nel decreto medesimo vi era un articolo il quale riferivasi alla emissione dei biglietti delle Banche aventi il corso forzoso, i quali entravano nella categoria dei mezzi straordinari che dovevano sopperire ai bisogni del Tesoro.

Distinguiamo dunque, o signori, gli atti che, emanati in tempo di pieni poteri, si riferiscono allo scopo per cui il Parlamento li aveva dati, da quelli che non vi si riferiscono e fanno parte della ordinaria amministrazione.

Sarebbe strano invero che il Parlamento volesse interpretare i pieni poteri molto più largamente di quello che non intese, conferendoli, e spogliandosi di una così grande prerogativa.

Io per me non so immaginarlo, e sono perfettamente convinto che, tanto la istituzione dei distretti e delle ispezioni, quanto la creazione di un ufficio speciale di sindacato presso il Ministero, sono due atti che non ebbero nessun bisogno di eccezionali facoltà, e appartengono al genere di quelli che il potere esecutivo ha diritto con un atto simigliante di mutare e di trasformare.

Nè io mi tenni pago della mia opinione su questo punto, ma posso assicurare la Camera che consultai alcuni illustri giureconsulti, i quali non dubitarono di rassicurarmi che io poteva assumere questa responsabilità in tutta sicurezza d'animo, imperocchè non avrei violato alcun decreto che avesse un carattere legislativo.

Ma, si è detto da' miei oppositori, volete voi una prova od, almeno, un indizio che questi decreti avevano un carattere legislativo? Quello del 30 dicembre ha stabilito una tassa; ora, che cosa vi ha di più legislativo, che più implichi il potere della Camera, che non si possa fare e disfare ad arbitrio di ministri, che la imposizione di una tassa?

Coloro che mi hanno fatto questa obbiezione non espongono esattamente il fatto. Una parte delle tasse che si percepiscono, nel capitolo relativo alla ispezione dalle società anonime, registrato nel bilancio attivo, una parte, dico, di queste tasse, anzi la principale, è stabilita in leggi speciali.

La legge, per esempio, che costituisce la Banca Nazionale, quella che permette le tontine, la legge che ordina il credito fondiario stabiliscono dovere tutte queste società corrispondere una tassa all'erario per cagione della ispezione.

Restano le altre società anonime ed in accomandita per azioni. Ora che cosa dice il decreto del 30 settembre? Dice che esse contribuiranno, secondo l'importanza loro, alle spese commissariali. Codesto contributo ha dunque il carattere di un compenso o rimborso di un servizio pubblico, anzichè di una tassa, e presuppone un certo accordo; il che è tanto vero, che i Ministeri tutti che si sono susseguiti hanno modificato queste tasse, secondo la maggiore o minore importanza che potevano attribuire alle società, ed io medesimo l'ho diminuita a molte società cooperative, le quali si lagnavano di essere eccessivamente gravate. Non è dunque questa una vera e propria tassa, e quando lo fosse, non potrebbe argomentarsi da ciò che il decreto avesse carattere legislativo, anzi sarebbe agevole il ritorcere l'argomento dicendo che l'aver imposto una tassa toglie vigoria ed efficacia al decreto, imperocchè le tasse sono una materia essenzialmente parlamentare. E dico di più: se il contributo di che si tratta non fosse il corrispettivo di un servizio, sarebbe la pessima delle tasse, cioè una tassa di opinione senza appello e senza possibilità di giudizio legislativo.

Concludo dunque questa prima parte del mio discorso, affermando che i decreti 30 dicembre 1865 e 27 maggio 1866 sono ordinari decreti reali come qualunque altro, e che il potere esecutivo come una volta aveva trasformato le forme di sorveglianza sopra le società anonime, così poteva, sotto la sua responsabilità, fare il medesimo anche in appresso.

Ma, se la parte della mia difesa, per quanto riguarda il non aver violato una legge, e l'essere rimasto nei limiti della Costituzione, è molto facile, come voi avete potuto vedere, non cessa perciò la responsabilità del ministro per rendere conto di un atto il quale, comecchè legale, può essere cagione di effetti nocivi. Intorno a questo, come ad ogni altro atto, il Parlamento ha sempre il diritto di chiamare il ministro a sindacato, ed anche d'infliggergli un biasimo, qualora l'atto di che si tratta, comecchè legale e costituzionale, pure abbia avuto effetti perniciosi alla cosa pubblica.

La questione che si presenta in secondo luogo è dunque questa, se la istituzione del sindacato, qual

era stabilita col decreto del maggio 1866, fosse una istituzione utile, confacente ai bisogni e alle condizioni del nostro paese.

Qui, o signori, io non avrei che a ricordarvi le discussioni le quali hanno avuto luogo negli anni scorsi a proposito di questo capitolo, e gl'inconvenienti che furono enumerati, e potrei rimanermi pago a tanto, pure aggiungerò qualche considerazione.

La tendenza dei paesi liberi moderni è quella di diminuire il più che sia possibile la ingerenza governativa, e di dare all'individuo ed alle associazioni la massima franchigia. La libertà moderna non veste il paludamento di Roma e di Sparta; lo Stato non è più onnipotente a plasmare l'individuo e regolarlo in tutti i suoi atti. La società invece tende a rinvigorire le facoltà di ogni cittadino, ed abilitarlo a fare liberamente ciò che dalla legge non è vietato. La tribuna e la stampa, due condizioni essenziali di ogni libero reggimento, sotto un certo punto di vista, non sono che mezzi alla libertà individuale, dico a quella del lavoro, dello scambio, dell'amministrazione, dell'insegnamento, del pensiero, della coscienza, a tutte le libertà, insomma, le quali informano la vita quotidiana.

Per conseguenza la tendenza di un ministro liberale deve essere quella di sciogliere il più che sia possibile l'individuo dalla tutela dello Stato. E tale, o signori, fu lo scopo che io mi proposi nel breve tempo in cui ebbi l'onore di reggere il Ministero di agricoltura e commercio. Credo di avere sciolti molti vincoli, infrante molte pastoie che ponevano impedimento allo svolgersi della ricchezza e della prosperità nazionale. *(Segni d'assenso a destra e mormorio a sinistra)*

Ma, signori, v'ha di più. Questa tutela, che non concorda coi principii della libertà moderna, è oltre a ciò nella materia delle società assolutamente inefficace; perchè il Governo, abbia pur gli occhi d'Argo, come diceva ieri l'onorevole Melchiorre, non può penetrare nell'intimo di tutte le operazioni industriali e commerciali che si fanno dalle società medesime. Anzi notate che quello che egli vede è la parte esterna e meno importante; la parte più importante è quella che non può vedere. Un istituto di credito, una società può procedere regolarmente nell'apparenza e non essere tuttavia in buone condizioni ed in assetto normale. Bisognerebbe scandagliare il suo portafoglio, vedere i suoi sconti per formarsi un giusto concetto del suo vero stato. Esso può essere, dico, in apparenza fiorente, regolare e tuttavia celare in sè il baco che lo divora e lo consuma.

Il sindacato governativo, quand'anche potesse estendersi a tutte le società, a tutti gli istituti, non potrebbe scorgere ciò che è veramente causa della sua prosperità o della sua rovina.

Aggiungete a questo anche la materiale considerazione dell'ampiezza dei distretti. Noi avevamo divisa la penisola in undici distretti con undici ispettori. Ora io chiedo: quand'anche avessimo avuti i mezzi di esaminare addentro tutte le società che esistono nel paese, la estensione dei distretti ci avrebbe impedito di far convenientemente codesta ispezione, mentre ogni giorno cresce e si moltiplica il numero delle associazioni.

Finalmente eravi un ostacolo anche più grave, ed è la mancanza di sanzione. Imperocchè quando l'uffizio di sindacato prevedeva che una società andasse alla sua perdizione, quali erano i mezzi che la legge gli porgeva per ripararvi? Io non parlo della revoca dell'autorizzazione, misura estrema molto disputabile, che del resto non venne mai applicata; ma fuori di questa, quando il sindacato si fece a denunziare le operazioni irregolari di una società alla procura generale, non potè quasi mai riuscire nel suo intento, imperocchè la legge non gli somministrava i mezzi di giungere allo scopo che si proponeva. Resterebbe il rimedio della pubblicità, in questo senso di mettere in avvertenza il paese. Ma pensate alla gravezza di questo rimedio. Il Governo per propria iniziativa non avrebbe diritto di mettere in avvertenza il paese contro una società, se prima non tenesse in sua mano delle prove fondate della sua mala gestione, ed allora il rimedio verrebbe tardi al male, e senza frutto. Pur troppo tutti sanno quanti disastri avvennero con grave discredito, senza che il sindacato abbia potuto porvi riparo.

Ma vi ha un altro punto da considerare ancora più grave, ed è, o signori, la responsabilità del Governo. Imperocchè, sebbene sia dimostrata l'impotenza sua a prevenire gli abusi, pure la costituzione di un sindacato delle società anonime basta ad ingenerare nell'animo dei cittadini la persuasione che il Governo vigila per essi, che li protegge dalla frode privata, che non hanno bisogno di pigliarsi cura sollecita dei loro affari. Il paese riposa tranquillo sulla opinione e sull'aspettativa di una tutela che, se pur fosse possibile, sarebbe inefficace. *(Benissimo!)*

Io credo, o signori, che una tutela ed un'ingerenza la quale non sia sufficiente all'uopo e che pure ingeneri questa persuasione negli animi ha dei tristissimi effetti nell'avvenire, perchè quando il paese, che viveva nella fede di essere tutelato, si accorge degli inganni che lo aggirano, e sente che gli avventurieri e i frappatori lo tradiscono, senza che il Governo sia stato capace di avvertire, nè d'impedirlo, allora la sua fiducia si rivolge in dispetto ed ira; e ne nasce il dispregio dell'istituzione e del Governo medesimo.

Per tutte queste ragioni, o signori, e per le altre che dissero molti oratori negli anni passati discorrendo intorno a questo capitolo, io credo che il sindacato, come era costituito, non rispondesse nè allo scopo che si proponeva nè ai bisogni delle popolazioni.

Si è invocato, o signori, dall'onorevole Lacava l'esempio del controllore delle emissioni nell'America

settentrionale; ma mi permetta l'onorevole oratore (il quale desiderava per l'Italia questo provvedimento), mi permetta che io gli faccia notare come le due istituzioni siano completamente diverse. Che cosa è il controllore delle emissioni in America? Da che prende origine? Prende origine da questo...

LACAVA. Domando la parola per un fatto personale.

MINGHETTI... che il biglietto di tutte le Banche americane viene loro fornito dal Governo contro deposito di una quantità corrispondente di rendita pubblica; laonde è necessario un ufficio il quale prima di tutto riceva ed abbia la custodia di questi valori, che fornisca alle Banche la quantità corrispondente dei biglietti, e vigili poi successivamente se si mantiene proporzionata al valore corrente della rendita pubblica depositata; imperocchè il Governo è in qualche modo responsabile della carta delle Banche, che non è carta di istituti privati, ma è carta governativa.

Quando noi parliamo, o signori, di libertà di Banche non è in America che possiamo andare a cercarne gli esempi, imperocchè la situazione presente del credito bancario negli Stati Uniti è al tutto diversa, anzi opposta a quella che taluni vagheggiano ed augurano all'Italia. (Bravo! *a destra*)

Ma tornando alla vigilanza sulle società commerciali, che cosa dunque può fare il Governo? A me pare, o signori, che l'ufficio del Governo ci sia perfettamente delineato dalla scienza, e da esempi nobilissimi, primo tra i quali l'esempio dell'Inghilterra. Il Governo deve registrare la istituzione di ogni società secondo il prescritto dalle leggi, deve dare ad esse la notorietà legale. Questo è il primo suo assunto. Il Governo deve inoltre esigere che le società le quali hanno la personalità giuridica dimostrino di conformarsi a quelle regole che sono stabilite dal Codice commerciale; e questo mediante certe forme di pubblicità tali che tutti gl'interessati possano prendere cognizione dello stato delle cose.

Il Governo può fare ancora di più, porgere agli interessati un aiuto, laddove essi credano di produrre reclami, e ciò fornendo loro il mezzo di constatare pubblicamente e legalmente la verità dei reclami medesimi. Così facendo, esso non si sostituisce all'individuo, ma lo sorregge, lo integra; fa sì che quei reclami i quali non avrebbero trovato ascolto o giustificazione possano aprire adito ad un'azione legittima giudiziaria. Questa è la sostanza della legge inglese del 1862, ed a questa io ho creduto dovermi conformare nel concetto generale del decreto 5 settembre che è stato ieri così violentemente accusato.

Ma vi sono degli istituti posti in condizioni particolari, i quali hanno il privilegio del biglietto inconvertibile, vi sono delle società che hanno degli interessi collegati a quelli del Governo; codesta parte, si dirà, voi non avete considerato, ed è la più importante. Vengo adesso a questa parte, e dico che vi provvede l'articolo 8 del decreto reale sopra citato, il quale ordina che, per le società che hanno rapporti diretti d'interesse col Governo e per quegli istituti ai quali le leggi hanno imposto un particolare modo di vigilanza, restano ferme tutte le disposizioni attualmente vigenti. In ciò dunque, o signori, non vi ha nulla che meriti di essere rimproverato dai miei oppositori, perchè ho lasciato le stesse cautele e le stesse garanzie che vi erano innanzi; ma su ciò ritornerò fra breve. Per ora mi basta conchiudere questa seconda parte, sperando che la Camera vorrà anche purgarmi della colpa di aver promulgato un decreto, se non illegale ed incostituzionale, almeno dannoso alla cosa pubblica.

E qui, o signori, debbo confessare il mio peccato, sono andato anche più in là della abolizione del sindacato; imperocchè alla Commissione per le modificazioni del Codice commerciale proposi che fosse tolto l'obbligo dell'autorizzazione preventiva alla costituzione delle società; proposi che invece fossero rinvigorite le cautele le quali rendessero maggiore la responsabilità degli amministratori; e con questo e con altri modi, che ora sarebbe inopportuno discorrere, mi parve che si potesse supplire alla mancanza di quella condizione preventiva. Questa proposta fu accolta con favore, e me ne fa testimonio l'onorevole Piccoli in questo momento. Ora io spero che l'esempio della Francia e l'esempio del Belgio, dove oggi stesso si tratta di abolire l'autorizzazione preventiva sulle società anonime, avranno influsso anche sopra di noi, e che l'Italia in questa parte non rimarrà inferiore alle nazioni più civili.

Io sono certo che nella Germania si agita questa stessa questione, ma che il conte di Bismarck abbia fatto cercare i nostri regolamenti sul sindacato, come narrò ieri l'onorevole Lacava, è cosa che del tutto ignoro; certo non posso rallegrarmene, perchè non credo che piglierà molto concetto della sapienza amministrativa del nostro paese. (Bravo! Benissimo! *a destra e al centro*)

Forse parrà alla Camera che io sia troppo prolisso e le ne chieggo scusa: mi restano alcune accuse, e non lievi, a cui sono in debito di rispondere. (*Parli! parli!*)

Io diceva adunque che il concetto della mia riforma è questo, che d'ora innanzi la vigilanza spettasse agli interessati prima che al Governo, che da loro dovessero muovere i reclami, e che l'autorità pubblica in questa materia si limitasse a verificare i fatti che potrebbero servire di base all'azione giudiziaria. A tal fine credetti trovare un mezzo più acconcio degli ispettori e commissari, e questo mezzo fu una Giunta provinciale, nella quale l'elemento elettivo della Camera di commercio e l'elemento governativo del prefetto sono contemperati.

L'onorevole relatore della Commissione fra le molte benevoli dimostrazioni che mi ha fatto, e delle quali

gli sono gratissimo, ha però notato che può facilmente accadere che i membri delle Camere di commercio abbiano parte nelle società e nell'amministrazione loro, e suscitarsi il dubbio che in qualche caso speciale non siano i più atti ed imparziali al fine.

A me preme rispondere che anche a questo fu provveduto colla ammissione di due supplenti nella Giunta; così nel caso che si dovesse fare l'inchiesta sopra un istituto, e alcuno dei membri effettivi della Giunta si trovasse impegnato di interesse con l'istituto medesimo, il supplente prenderebbe tosto il suo luogo.

L'onorevole La Porta ha fatto un'altra obbiezione, cioè che nel decreto da me promulgato sono poco guarentiti i diritti delle minorità: nel caso di reclamo di azionisti richiedesi che posseggano e rappresentino almeno il decimo del capitale sociale. Codesta riserva parve all'onorevole mio contraddittore troppo grave cosa e piena di difficoltà. Se non erro, la sua obbiezione fu questa (*Segni di assenso del deputato La Porta*). Sta bene. Ora debbo farglis apere che il *Board of trade* d'Inghilterra in una sua lettera, nella quale giudicava con grande favore la mia riforma, pure ha fatto la obbiezione contraria alla sua; ha espresso cioè il parere che la proporzione richiesta sia troppo lieve, in quanto che resta in facoltà di pochi azionisti promuovere l'inchiesta contro una società, e nuocere di qualche guisa al suo credito, quand'anche alla fine sia dimostrata la insussistenza dei loro reclami. Imperocchè è da notare che gli azionisti hanno molti mezzi di sopravegliare la società a cui appartengono. Essi vanno alle adunanze generali, hanno censori interni, nominano gli amministratori; per conseguenza, dopo l'esercizio di tutti questi diritti, è giusto che il Governo prima di procedere ad una inchiesta esiga non solo che vi sia qualche cosa di serio e di fondato, ma che il numero dei reclamanti sia di qualche importanza, e non rimanga in balìa di uno o di pochi di perturbare l'andamento di una società. L'onorevole La Porta avrà pur notato che, laddove si tratti di assicurati o di depositanti i quali non hanno speciale ingerenza nella nomina degli amministratori e non possono intervenire alle adunanze generali della società, in quel caso il decreto reale stabilisce che basta il reclamo di un solo perchè sia esaminato dalle Giunte di vigilanza provinciale.

Si è affermato che questa organizzazione, qual che ella siasi, non fu fatta. Prima di sdebitarmi anche di questo appunto, spieghiamoci chiaro sul valore dei vocaboli: l'organizzazione in che cosa consisteva? Consisteva nel provvedere a che gli uffizi fossero creati, non solo, ma avessero la sede ed uffizio impiantato. In ciò io trovai la cooperazione la più sollecita in tutte le Camere di commercio, cosicchè prima della fine di ottobre erano costituiti ovunque gli uffizi provinciali di ispezione.

L'organizzazione consisteva ancora nell'avere partecipato a tutti gli interessati l'esistenza del nuovo uffizio, e i modi nei quali richiedevasi la pubblicità dei loro resoconti. E anche questo fu puntualmente eseguito. Se dopo quel tempo alcune o molte società non hanno fatto le pubblicazioni prescritte, o non le hanno trasmesse all'ufficio, questo non entra nell'organizzazione e non può a me imputarsi. Ma io credo che l'onorevole ministro abbia fatto eccitamenti in proposito, e veggo nei giornali resoconti mensili di istituti di credito ordinati secondo il modello che io aveva prefisso. Però credo che, confortando ed ammonendo in questi primi tempi, minacciando, ove occorra, di pubblicare il nome di quelle società che rifiutassero di dare i resoconti nelle forme prescritte, si otterrebbe facilmente l'intento, perchè questo è nell'interesse di tutti, degli amministratori, degli azionisti, del paese e del Governo.

Ma si dice che è in fatto rallentata la vigilanza sopra quegli istituti di credito che hanno privilegi, cioè a dire il cui biglietto gode del corso forzoso; e che là dove era necessario rendere più vigorosa e potente la ingerenza governativa, l'abolizione del sindacato invece la indebolì.

Credo di poter negare sicuramente codesta asserzione. L'ispettore il quale vigila sugl'istituti che hanno biglietti a corso coattivo, che vigila specialmente sulla Banca Nazionale, che ha fatto i rapporti, ai quali accennava l'onorevole La Cava, non è un impiegato *quidam*, com'egli disse, è un ispettore il quale in molti casi e da lungo tempo esercitò questo medesimo incarico.

LA PORTA. Domando la parola.

MINGHETTI. Lo si può vedere dagl'interrogatorii fatti nell'inchiesta sul corso forzoso. Non credo che in alcuna guisa il suo còmpito sia rallentato, non vi sarebbe di ciò nè ragione nè scusa. E questo è per l'andamento ordinario. Possono poi avvenire dei casi in cui sia necessaria un'ingerenza ancora più diretta del Governo, ma allora non è il censore che la esercita, è il ministro, è il segretario generale che dovrebbero in tali casi intervenire.

Quanto poi alla vigilanza delle Banche nelle provincie, essa evidentemente è più facile ad eseguirsi ora che quando era divisa in undici distretti, e le verifiche di cassa, alle quali ha accennato l'onorevole La Porta, si potranno fare molto più sollecitamente e più esattamente oggi che non si potevano fare allora.

Io credo pertanto che l'applicazione del decreto del 5 settembre, lungi dall'aver menomata l'azione e la vigilanza del Governo laddove quest'azione e questa vigilanza sono necessarie, l'abbia semplificata e rafforzata.

Resta un ultimo punto, di cui ha parlato l'onorevole Lacava. Egli ha detto: Io vi rivelo che la Banca è uscita una volta dal limite di circolazione che le fu imposto dal Parlamento, il Sindacato lo ha avver-

tito, il Governo non se n'è interessato. Poi si affrettò a soggiungere: tanto è vero che nella prossima settimanale situazione la quantità della carta in circolazione era ritornata nei limiti normali.

Io non so come la premessa stia colla conseguenza. Certamente se fu avvertito il Governo, e nella settimana seguente si verificò che tutto era rientrato nell'ordine, mi pareva più logico argomentare che il Governo aveva fatto il debito suo, anzichè affermare che non se n'era interessato. (Bravo! *a destra*)

Credo poi che il fatto, al quale l'onorevole Lacava ha fatto allusione, non sia pienamente esatto; parmi che egli sbagli di data. Purnondimeno è vero che la Banca una volta si è trovata in questa condizione, che la emissione di biglietti era al di là dei limiti prefissi, credo di due a tre milioni; ma comprenderà la Camera che avendo la Banca sessanta fra sedi e succursali, è possibilissimo che per un momento si trovi involontariamente uscita dal limite impostole: basta che, appena avvertita (e per questo non c'è bisogno di rivelazioni, perchè risulta dagli specchi che sono pubblicati nella gazzetta ufficiale), basta, dico, che, appena avvertita, rientri nel limite assegnatole. E questo avvenne appunto nel caso che l'onorevole Lacava ha creduto di menzionare.

D'altronde questo fenomeno può anche avvenire nelle Banche, quando non vi sia corso forzoso. La legge ordina che la riserva metallica sia un terzo dei biglietti in circolazione; ora se avviene che si presentino molte persone le quali vogliono cambiare biglietti in moneta, è facilissimo che per un momento la riserva metallica della Banca rimanga minore della proporzione che dalla legge gli è prescritta, e l'emissione della sua carta ecceda il limite imposto. Potete voi fargliene una colpa ed una colpa grave? No certamente; ciò che potete pretendere è che rimedi immediatamente, e che nella situazione prossima le cose siano rientrate in perfetta regola. Per conseguenza, anche su questo punto non posso dare alle accuse dell'onorevole Lacava nessun peso. Finalmente il fatto a cui egli alludeva appartiene al mese di luglio, è anteriore al decreto del 5 settembre, appartiene a quell'epoca nella quale il sindacato era ancora in tutto il suo splendore. (*Ilarità e approvazione a destra*)

Se io, o signori, ho potuto infondere negli animi vostri la persuasione, che in me è fortissima, non solo di aver fatto cosa utile e lodevole, ma di averla fatta nei modi che la prudenza suggeriva e che i giusti rispetti delle condizioni nostre volevano, io ne sarò molto lieto.

Ciò che mi preme di più è la questione costituzionale, è la questione di legalità. Debbo sperare che gli onorevoli preopinanti siano persuasi delle mie ragioni; ma, se non lo fossero, io stesso debbo invitarli a formulare un voto che censuri come illegale l'atto che ho compito: la Camera pronunzierà il suo verdetto.

Quanto a me, siccome sono convinto che quell'atto sia perfettamente legale e costituzionale, così vivo sicuro che la vostra sentenza mi assolverà dall'indebita accusa. Son sicuro ancora che lo troverete in se stesso buono ed utile e informato a principii liberali. Ove fosse altrimenti, chinerei il capo ai decreti della Camera, ma, permettetemi di dirlo, me ne appellerei alla scienza ed al progresso della libertà. (*Vivi segni di approvazione a destra*)

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Lacava per un fatto personale.

LACAVA. Siccome dovrò avere il mio turno di parola, così aggiungerò allora il fatto personale.

PRESIDENTE. Allora la parola spetta all'onorevole Torrigiani.

LA PORTA. Vuol darla a me per un fatto personale?

PRESIDENTE. Parli.

LA PORTA. (*Della Commissione*) Non creda la Camera e l'onorevole presidente che abusi del fatto personale per rispondere, come potrei, al discorso testè fatto dall'onorevole Minghetti; io, nei limiti stretti del regolamento, il quale dà facoltà di spiegare una parte del discorso che sia stato franteso, sento il dovere di rispondere all'onorevole Minghetti che egli frantese la mia censura sul decreto del 5 settembre 1869, per quello che si riferiva alle società accomanditarie ed anonime.

Io non ho combattuto, come fece supporre l'onorevole Minghetti, quella parte del suo decreto a nome dei vincoli, a nome dell'ingerenza governativa; io l'ho combattuta in nome della libertà, e ho detto: se l'onorevole Minghetti voleva avere il vanto di riformatore in senso liberale, anzichè quel decreto per le società commerciali, per le società accomanditarie ed anonime, doveva venire a presentare un progetto di legge per riformare gli articoli del Codice di commercio i quali riguardano l'autorizzazione governativa alle società commerciali che vogliono costituirsi, che togliesse al Governo la facoltà di concedere o no l'autorizzazione *quando non si verifichi il versamento di almeno un decimo.*

Io insisteva anzi su questa facoltà elastica che è lasciata al potere esecutivo dal Codice di commercio che determina il *minimum* di un decimo, senza fissare il *maximum* del versamento sulle azioni sottoscritte, in modo che dicevo: un applicato qualunque del Ministero può richiedere ad una società un decimo, ad un'altra due, ad un'altra tre, e così ha il mezzo di impedire la costituzione di una società commerciale.

L'onorevole Minghetti adunque non bene si apponeva quando mi combatteva in nome delle sue tendenze liberali. Io rispetto le sue tendenze, ma censurava il suo decreto perchè mi pareva non meritasse l'elogio di riforma liberale, quando aveva mantenuti dei vincoli, anzichè temperarli.

GUERRIERI-GONZAGA. Non poteva farlo con un semplice decreto.

LA PORTA. Se non poteva farlo per decreto reale, rispondo all'onorevole interruttore, il deputato Guerrieri-Gonzaga, chi gli impediva di presentare un progetto di legge per questa riforma? (Bravo! Benissimo! *a sinistra*)

(Nuova interruzione.)

LA PORTA. Della proposta di una Commissione non ho notizia, non è presentata alla Camera.

PRESIDENTE. Non interrompano. La prego, continui il suo discorso.

LA PORTA. Un'altra parte che mi pare essere stata frantesa dall'onorevole Minghetti è quella che riguarda le garanzie delle minoranze. Io certamente non voleva mettere il controllo delle operazioni interne delle società commerciali alla discrezione di uno o di due azionisti, ma gli citava degli esempi i quali parmi non sieno stati tenuti presenti dall'onorevole Minghetti, esempi di società, gli azionisti delle quali sono tanti, che non è possibile riunire il numero legale che dà diritto legittimo al ricorso.

Gli citava la *Banca del Popolo* che ha 160,000 azionisti, e la quale ha tenute due assemblee, ma non ha potuto raccogliere più di 9000 azionisti. Nove mila azionisti sono pure qualche cosa, non sono un individuo qualunque; ma, in forza di quel decreto, se non sono 16,000, che sarebbe il decimo di 160,000, non si ha diritto a ricorso; e per conseguenza gli azionisti della *Banca del Popolo* non hanno potuto rendere valida la loro rappresentanza.

Io citava poi ancora un altro esempio, il *Banco-sconto-sete* in Torino, ove ci sono dei lamenti un poco seri, un poco gravi. Ebbene, si è fatto il ricorso da un numero ragguardevole di rappresentanti di azioni, ma non vi era il numero prescritto dall'onorevole Minghetti nel suo decreto, e quindi non potè venire adottato, con quanto bene per quella società ciascuno se lo pensi.

Dunque mettiamo i termini della mia censura nel loro giusto valore, in quello che ho loro assegnato colle mie parole, perocchè non vorrei che l'onorevole Minghetti indebolisse prima, frantendendo, il discorso di un oppositore, per avere poi agevolezza di combatterlo. L'onorevole Minghetti ha tanta abilità, ha tanti mezzi per venire a rispondere ad un suo avversario politico, da non avere bisogno di questo misero espediente.

Egli mi ha franteso quando ha combattuto e creduto di rispondere alle mie osservazioni in nome della libertà bancaria. Ma quando mai nel mio discorso ho voluto alludere al desiderio di vincoli, d'ingerenza governativa pegl'istituti di credito, pegl'istituti di emissione?

Fui io anzi che sviluppai quale è il sistema americano, e dissi che il sistema americano ed inglese non si può discutere in questo momento in quest'Aula. E diceva: avete voi libertà di discutere un sistema di libero regime bancario o d'ingerenza governativa, quando pesa sull'Italia il privilegio, l'anomalia strana, straordinaria del corso forzoso?

Adunque, non parlava d'ingerenza governativa che per un fatto straordinario eccezionale, per il fatto del corso forzoso, e combatteva il decreto dell'onorevole Minghetti in nome, non della vigilanza governativa come teoria ordinaria e normale per le Banche di emissione, ma in nome del bisogno straordinario creato al paese ed al Governo dal regime del corso forzoso, e sosteneva che per questa parte il decreto dell'onorevole Minghetti aveva diminuito e quasi annientato una indispensabile garanzia straordinaria.

L'onorevole Minghetti non mi ha risposto in questa parte, egli ha detto che le verifiche simultanee di cassa si possono far meglio oggi che prima; io gli ho detto che l'ispettore centrale non ha diritto di entrare in Firenze nel Tesoro della Banca Nazionale, poichè, in forza dell'accennato decreto, l'ispettore centrale non può ingerirsi che nelle sedi centrali esistenti nella capitale, ed ho dimostrato all'onorevole Minghetti che la sede centrale della Banca Nazionale a Firenze è la direzione ove non vi sono che scritture contabili; ivi non si può far altro che il riscontro dei verbali delle contabilità, mentre gli è interdetta la vigilanza sulla sede di Firenze, ove esiste il Tesoro della Banca, poichè questa sede è nella capitale, ma è provinciale e non centrale.

Io gli ho dimostrato che l'ispettore centrale non può fare la verifica di cassa al Banco di Napoli, che è un altro degli istituti che gode il privilegio del corso forzoso, perchè la sua sede centrale non è nella capitale, non è a Firenze ma a Napoli, e la sua sede in Firenze non è centrale.

L'onorevole Minghetti finalmente mi ha frainteso quando ha creduto di combattere me, come se io avessi sostenuto il sindacato come esisteva.

Ma io ho detto semplicemente che il sindacato come funzionava non aveva quell'efficacia che era richiesta dalle straordinarie circostanze del corso forzoso; io divideva il riscontro e l'ingerenza governativa nelle due Banche nelle quali si può esercitare, quella della emissione e l'altra delle verifiche di cassa, e diceva che non potevate avere un controllo della emissione finchè questa non era divisa dalle altre operazioni bancarie, ma potevate e dovevate organizzare una seria verifica di cassa, per la quale sono inefficaci le Commissioni provinciali composte di prefetti, non esperti di operazioni bancarie, e di commercianti spesso azionisti interessati alle Banche che debbono vigilare.

Adunque non creda l'onorevole Minghetti di aver potuto sostenere il suo decreto contro di me in nome della libertà per le società commerciali, od in nome di una più saggia ingerenza governativa per gli istituti di emissione che hanno il privilegio del corso forzoso.

Egli conservò per le prime i vincoli che doveva attenuare, e li soppresse per gl'istituti di credito, pei quali durante il corso forzoso doveva renderli più solidi.

Io non abuso più a lungo della benevolenza della Camera nel parlare per un fatto personale. Se la discussione continuerà, spero che la Camera vorrà permettermi di rispondere ad altre parti del discorso dell'onorevole Minghetti. (Bene! *a sinistra*)

CASTAGNOLA, *ministro per l'agricoltura e commercio.* Io non mi farò, o signori, ad esaminare e svolgere la questione della costituzionalità del decreto di cui si tratta e della sua convenienza. Mi limiterò ad una semplice dichiarazione.

La difesa di quel decreto è stata fatta in modo veramente splendido dal suo autore; ed io non avrei grazia a scendere a combattere dopo di lui ed a ripetere malamente le cose stesse.

Io devo dirvi unicamente che l'attuale amministrazione non ha giammai pensato che il decreto in questione potesse essere infetto di nullità. Ove dessa avesse avuto un tal pensiero, avrebbe allora riputato suo stretto dovere il non eseguirlo, o, quanto meno, di presentarvelo onde avere la sanzione legislativa. Il fatto che da alcuni mesi l'attuale amministrazione l'ha sempre applicato vi dimostra come, secondo il suo modo di vedere, detto decreto non possa essere impugnato sotto questo punto di vista.

Quanto alla convenienza, io non mi farò a ripetere ciò che disse, non solo l'onorevole Minghetti, ma quanto dissero anche diversi altri oratori, perchè generalmente tutti quelli che presero parte a questa discussione riconobbero come l'istituzione del sindacato, nel modo in cui funzionava pel passato, fosse assolutamente tale da non raggiungere lo scopo di un'attiva ed efficace vigilanza. Basta pensare che tutto questo corpo di sindacato si componeva d'un censore centrale e di undici ispettori, alcuni dei quali avevano persino quattordici provincie da vigilare, per ritenere come fosse assolutamente impossibile che questa vigilanza riuscisse efficace.

Dunque, relativamente alle due quistioni le quali si agitarono in questa Camera, circa la costituzionalità del decreto e circa la sua convenienza, l'amministrazione attuale va precisamente nelle stesse idee le quali sono state svolte da chi apparteneva all'amministrazione precedente.

Sicuramente, io non mi farò a sostenere che in questo decreto nulla vi sia da ritoccare. Forse l'esperienza, maestra di tutte le cose, insegnerà che alcune modificazioni debbano farsi. L'onorevole Minghetti, per esempio, basava il suo sistema sulla teoria della pubblicità. Tutti gl'istituti di credito, tutte le società debbono far pubblica la loro situazione o resoconto, e questa obbligazione è inserita nel decreto; ma, siccome manca una sanzione, io prevedo una difficoltà a far valere questo che io considero come il cardine del suo sistema.

Io ho cercato di darvi esecuzione colla circolare del 18 marzo 1870, che è stata citata ieri. Io mi sforzerò anche di servirmi di quegli altri mezzi che dall'onorevole Minghetti sono stati suggeriti, cioè di denunziare al pubblico quelle società e quegl'istituti di credito che si ribelleranno a questa prescrizione; ma nel caso che queste minaccie non sortissero il loro effetto, bisogna confessare che non è a disposizione del Governo alcuna sanzione per farle rispettare. Forse sarà anche il caso di prendere ad esame gl'inconvenienti accennati dall'onorevole La Porta, vedere, per esempio, se, quando si tratta di società che hanno un numero molto grande di azionisti, il decimo non sia una quantità esorbitante, affinchè possa essere ammesso il reclamo che promuove l'ispezione. Ma queste non sono che accidentalità, non sono che cose secondarie, le quali tuttavia debbono prendersi sicuramente ad esame. Forse l'esperienza ci mostrerà anche altri inconvenienti che si possono riscontrare. Ma, per ciò che riguarda il concetto, io, lo ripeto ancora una volta, non potrei che associarmi al sistema svolto dall'onorevole Minghetti e da lui tradotto nel decreto del 5 settembre 1869.

Se non che, signori, io non ho preso la parola per interloquire in questa questione, ma piuttosto per un'altra, la quale può benissimo rannodarsi a questa, ma è tuttavia da essa ben diversa. Per quanto io creda che al decreto dell'onorevole Minghetti convenga prestare man forte, ciò non di meno credo conveniente, almeno ancora per alcuni anni, di mantenere presso il Ministero di agricoltura e commercio l'uffizio di censore. Per me non faccio questione di nomi. Se il titolo di censore si crede che in certo modo richiami l'antico sistema del sindacato, si cambi pure questo nome e se ne sostituisca un altro.

La tesi unicamente che io mi propongo di svolgere in opposizione a quella addotta dalla Commissione del bilancio, è di dimostrarvi come, secondo il mio modo di vedere, sia assolutamente necessario che presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio vi sia un funzionario dotato di studi economici, un funzionario il quale congiunga alla scienza anche l'esperienza, e che, posto in posizione elevata, possa fungere l'importante ufficio, non solamente di vigilare quegli istituti di credito, i quali hanno rapporti d'interessi col Governo, ma eziandio di occuparsi di una bisogna molto ardua, molto delicata, e per la quale giammai non mancano le vive sollecitazioni ed anche le insistenti pressioni, voglio dire l'autorizzazione delle società.

Se male non mi appongo, questo era precisamente il concetto che l'onorevole Minghetti intendeva di seguire almeno al tempo in cui egli proponeva alla

firma reale il decreto del 5 settembre. Invero io leggo in quella sua elaborata relazione che lo precede queste parole:

« Còmpito del Governo è dunque, nelle condizioni attuali, quello di accordare o negare il decreto reale che costituisce tali società, di approvare o modificare i loro statuti; ed a questo fine è necessario un ufficio presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio. » E più abbasso egli scriveva: « La necessità di esaminare accuratamente le domande e gli statuti delle società per l'approvazione loro, le relazioni che ne seguono frequenti fra il Ministero ed il Consiglio di Stato, e la vigilanza speciale prescritta dalla legge sopra certi istituti, come la Banca e le società ferroviarie, mi parvero giustificare il mantenimento dell'ufficio centrale presso il Ministero quale ora si trova. »

Forse, in seguito, dopo alcuni mesi, l'onorevole Minghetti, presentando le variazioni al bilancio, dubitò alquanto della convenienza di mantenere quest'uffizio centrale. Coteste sue esitanze, cotesti suoi dubbi, parmi che trapelino dal tenore della nota inserita nelle sue variazioni al bilancio. Ma l'onorevole Minghetti non ha giammai proposto che cotesto uffizio si abolisse, egli solamente ha devoluto l'esame di questa questione alla Camera.

Dunque ben vedete, o signori, come al principio l'onorevole Minghetti stesso credesse conveniente di mantenere cotesto uffizio; come solamente in seguito egli ne dubitasse; ma come egli giammai non si facesse autore della soppressione.

Ora, o signori, io credo, e lo credo fermamente, anche per l'esperienza che ho potuto acquistare di cotesta bisogna, durante i pochi mesi da che ho l'onore di reggere il Ministero di agricoltura e commercio, che sia altamente necessaria, e se non necessaria, altamente conveniente l'opera di un alto funzionario, quale sarebbe il censore per gli istituti di credito. V'è la materia dell'approvazione delle società. La Commissione del bilancio pare che neghi ogni importanza in cotesta bisogna al Ministero di agricoltura e commercio, ed ai funzionari i quali lavorano sotto la direzione del ministro, poichè si dice: v'è il Consiglio di Stato il quale fa tutto. Ma, o signori, il Consiglio di Stato deve sicuramente dare il suo parere, ma tutte le volte che ne è richiesto; ed io convengo in questo con quello che diceva ieri l'onorevole La Porta che il ministro non è sempre obbligato di richiedere questo parere. Inoltre il rispetto stesso che devesi a quell'eminente consesso richiede che non gli si mandino già le pratiche senza veruno studio preliminare; conviene invece mandarle istruite, conviene formularne i quesiti; conviene fare un esame preventivo. Sicuramente il Ministero di agricoltura e commercio, non può essere considerato come un semplice ufficio di trasmissione. Anzi io me ne appello a quegli egregi uomini, i quali sono membri del Consiglio di Stato e seggono in questa Camera, se non è vero che, tutte le volte che dal Ministero si inviano coteste pratiche, esse non sieno trasmesse già istruite, ed unite a rapporti in cui sono svolte tutte quante le questioni, e nei quali viene pure espresso il preavviso dell'ufficio del sindacato; preavviso che per la maggior parte delle volte viene poi adottato da quell'eminente consesso.

Ora vedete, o signori, che cotesta bisogna non è cosa che possa abbandonarsi ad impiegati d'ordine inferiore.

Vi dirò di più. Voi conoscete come il Codice di commercio attuale siasi studiato di dare una seria esistenza alle società. Le società commerciali nel tempo anteriore al 1866 avevano gettato il discredito sulle nostre piazze. Le nostre società commerciali, i nostri istituti di credito non offrivano serie garanzie. Nuoceva grandemente al nostro credito la mancanza di seria consistenza per taluna delle nostre società, le quali si creavano per fine di speculazione, e direi quasi per scopo di truffa. Il Codice attuale ha voluto circondarle di garanzie, ha voluto che sia sottoscritto per quattro quinti del capitale sociale, sia versato uno o più decimi del montare delle azioni sottoscritte, non si possano emettere obbligazioni senonchè dopo che sia versato l'intiero capitale sociale, che l'ammontare delle azioni non possa mai eccedere quello del capitale versato.

Ebbene, la lotta, o signori, che continuamente si verifica, e che anch'io ho dovuto constatare, si è precisamente quella per cercare di chiedere codeste prescrizioni; e, se mai vi è ragione che attrae al mio Ministero autorevoli personaggi e procura pertanto a me ed al censore l'onore di autorevoli visite, si è precisamente codesta dell'approvazione degli statuti sociali.

Vuolsi tante volte esercitare una pressione per ottenere quello che la legge rifiuta, per cui è mestieri di avere specialmente destinata a questa bisogna una persona dotata di certo prestigio e posta in alto grado perchè sappia a persone, quantunque influenti, opporre le rigide disposizioni della legge.

Inoltre, o signori, ben conoscete come, finchè durano gli attuali rapporti d'interessi del Governo con alcuni istituti, finchè dura specialmente il corso forzoso, è necessario di esercitare su questi istituti e sulla Banca un'attiva sorveglianza; egli è d'uopo vigilare, per esempio, che la medesima non ecceda, nell'emissione dei suoi biglietti, il limite imposto dalla legge. Ed ammetterete pur anco che codesto bisogno è tale da non affidarsi ad impiegati subalterni.

Egli è questo dunque il motivo per cui io, non potendo accettare l'economia proposta dalla Commissione del bilancio, devo pregare la Camera a volere invece mantenere nel bilancio la cifra qual è stata proposta dal Ministero, o in altri termini di voler concedere al Ministero d'agricoltura e commercio di

potersi valere dell'opera tanto proficua dell'egregia persona, la quale funge l'ufficio del censore.

Ciò posto, o signori, io non mi farò che a rispondere brevemente alle domande che mi furono rivolte da alcuni oratori che ieri presero la parola.

L'onorevole Lacava mi interpellava ieri esplicitamente, se era a mia cognizione che la Banca avesse ecceduto la circolazione dei 750 milioni di biglietti, e, se mai fosse rientrata poi nel limite prescritto per opera del censore.

Come a quest'ora avrà già inteso la Camera, il fatto non può mettersi in dubbio, perchè anche l'ammetteva testè l'onorevole Minghetti, il quale in quel tempo faceva parte dell'amministrazione della pubblica cosa. Le notizie che posso dare sarebbero le seguenti (*Segni d'attenzione*): che cioè codesto eccesso si verificò nella situazione della quindicina che cadeva il 3 luglio 1869. L'ispettore, il quale recossi ad assistere alla seduta del Consiglio superiore della Banca Nazionale, ebbe a rilevare precisamente l'eccesso nella circolazione di lire 5,475,051, ed immediatamente ne fece la osservazione agli amministratori, e tosto, come era suo dovere, ne fece rapporto al censore.

E qui osservo che si è precisamente l'ispettore colui che fece cotesto rilievo, a tal che ben vede l'onorevole deputato Lacava che non gli calzerebbe la qualifica che gli ha data di un *quidam* qualunque, e di docile stromento della volontà del ministro, giacchè egli non consultò alcuno per compiere il proprio dovere.

Frattanto nel dì successivo, cioè il 9 luglio 1869, il censore ingiunse alla Banca di rientrare nei limiti assegnati dalla legge, ed il direttore generale della Banca rispose ammettendo il fatto, e scusandolo per la maggiore estensione che si era dovuto dare alle operazioni di sconto e di anticipazione nel mese di giugno per sovvenire il commercio serico, e soggiunse che immediatamente sarebbe rientrata nella circolazione normale.

Occorre appena accennare che l'amministrazione della Banca mantenne la sua parola come indubbiamente risulta dai documenti che ho tra le mani.

L'onorevole La Porta poi mi ha dirette tre distinte domande, alle quali credo mio debito di adeguatamente rispondere.

In primo luogo mi chiedeva quale era il decreto reale col quale era stabilito che le paste metalliche venissero considerate come riserva metallica. Devo dirgli che, per quante indagini io abbia fatte, non ho potuto rinvenire traccia di questo decreto, il quale credo non sia nemmeno a cognizione del direttore della Banca, talchè reputo che non abbia mai esistito.

È stato in forza di interpretazione, e come mi si disse della retta applicazione della logica, che si è considerato che le paste metalliche colle quali si conia il danaro possano equivalere a valuta effettiva. Il fatto è che si considerano tanto le paste metalliche quanto il danaro in viaggio sempre come parte della riserva metallica. È questa, dico, la usanza, il sistema.

Mi diceva in secondo luogo l'onorevole La Porta: la legge limita la circolazione dei biglietti di Banca a 750 milioni, ma ve ne sono per quattordici milioni circa, i quali sono immobilizzati presso alcuni istituti di credito. Ora, secondo diceva l'onorevole La Porta, cotesti quattordici milioni, dovrebbero essere eziandio compresi nella circolazione dei 750 milioni; lo sono o non lo sono?

Io rispondo a questo riguardo che, a seguito di una deliberazione che è stata presa in Consiglio dei ministri il 26 maggio 1869, venne stabilito che cotesti biglietti i quali sono immobilizzati presso altri istituti di credito non debbano far parte dei 750,000,000 dei quali è autorizzata la circolazione. (*Mormorio*)

PRESIDENTE. Facciano silenzio.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Ritengano però come sono le cose. Cotesti milioni, i quali non sono sempre quattordici ma al giorno d'oggi sarebbero lire 15,950,250 secondo l'ultima situazione, quella del 26 marzo 1870, non sono che immobilizzati presso quegli altri istituti di credito i quali hanno anche la facoltà di emettere carta monetata, quali sarebbero la Banca Toscana e il Banco di Napoli.

Avviene talora che cotesti istituti una volta che hanno emesso tutta la quantità di biglietti che è a mani del cassiere hanno mestieri di usar parte della riserva per i loro pagamenti, e piuttosto che emettere danaro sonante, si volgono alla Banca Nazionale chiedendo in imprestito dei biglietti. Però cotesta somministrazione di biglietti che si fa, è garantita da un deposito speciale di denaro. Locchè vuol dire che, siccome attualmente sono lire 15,950,250 che la Banca ha imprestato a cotesti istituti di credito, d'altra parte è in una cassa speciale immobilizzato e tenuto in disparte per farvi fronte, altrettanto danaro corrispondente precisamente alla stessa somma. Questo danaro è rinchiuso in una cassa a tripla chiave di cui una è tenuta dal cassiere della Banca Nazionale, un'altra dal cassiere dell'istituto di credito che prende il denaro, una terza dal direttore del Tesoro dello Stato.

Non discuterò la bontà del provvedimento preso, poichè credo solo mio dovere di dare i ragguagli di fatto che ieri mi ha chiesto formalmente l'onorevole La Porta. Si ritenga adunque che questi quindici milioni non sono compresi nella circolazione dei 750 milioni pei quali è ammessa la circolazione. Però i quindici milioni sono guarentiti da una riserva speciale che non è punto distinta dalla riserva metallica che debbono avere cotesti istituti di credito, la quale riserva speciale è custodita in una cassa a tripla chiave. E questa operazione la fa la Banca dietro esplicita deliberazione del Consiglio dei ministri intervenuta il 26 maggio 1869.

Debbo anche dire che al giorno d'oggi, ove anche si

volessero comprendere questi 15 milioni nel totale della circolazione, la Banca non avrebbe ecceduto i 750 milioni, perchè in oggi, o sia all'ultima situazione quindicennale del 26 marzo 1870, tutto compreso, e quindi compresi anche i 15 milioni, la circolazione dei biglietti non era che di 733,912,754 lire. Quindi, in oggi, comunque si voglia interpretare la cosa, la somma dei biglietti messi in circolazione trovasi molto inferiore a quella autorizzata per legge.

L'onorevole deputato mi ha pure rivolto un'altra domanda. Egli ha osservato che i conti correnti senza termine, secondo l'articolo 20 dello statuto della Banca, non debbono far parte della riserva metallica.

Egli suppone che questi conti correnti ascendessero a 18 milioni e che i medesimi si facessero figurare quale parte integrante della riserva metallica.

Debbo rispondere a quest'ultima parte dell'interpellanza dell'onorevole La Porta, che egli è caduto in un errore e che ciò assolutamente non sussiste, mentre da questo lato l'operato della Banca è assolutamente inappuntabile, siccome lo si rileva pur anche dalle diverse situazioni che vengono dalla medesima rese di pubblica ragione. Per esempio, attualmente, ossia al 26 del perduto marzo, i depositi dei conti correnti disponibili non erano già di diciotto milioni, come egli supponeva, ma ascendevano solamente a 7,575,731 lire, e, come potrà anch'egli vedere da questa situazione, cotesti depositi disponibili di conti correnti vanno riuniti ai biglietti dei quali è accordata la circolazione alla Banca (oltre quelli imprestati al Governo). Coteste due partite riunite formano il passivo disponibile, sul qual passivo disponibile si stabilisce precisamente il terzo che deve costituire la riserva metallica.

Frattanto ritenete, come dalla più volte citata situazione risulti, come la proporzione non fosse allora come da 1 a 3, ma solo come da 1 a 2 70.

Dunque, relativamente a quest'ultima parte, posso assicurare formalmente l'onorevole La Porta che nessuna censura si può fare alla Banca, la quale osserva rigorosamente le disposizioni dei suoi statuti.

Un'ultima risposta io debbo ancora all'onorevole Melchiorre, il quale ieri sembrava che mi muovesse un rimprovero per aver io creato un nuovo ispettore presso l'ufficio di sindacato, o, per meglio dire, mi sembrava che dirigesse rimprovero all'onorevole relatore del bilancio di non aver avvertita cotesta circostanza. Egli citava un regio decreto del 26 febbraio che venne da me promosso e che fu stampato nella gazzetta ufficiale del 1° aprile.

Io credo che sia incorso in un errore a questo riguardo l'onorevole preopinante. Forse ha creduto l'onorevole Melchiorre, se io ho ben potuto afferrare il senso delle sue parole, che io volessi aggiungere un nuovo ispettore, e che le lire 5000 fossero in aggiunta a quelle indicate dalla Commissione del bilancio. Posso assicurarlo che ciò non è. Io trasmisi fedelmente la distinta delle spese del capitolo 17 alla Commissione del bilancio; cotesta distinta la Commissione del bilancio l'ha stampata come allegato, parmi l'allegato *C*, e precisamente in quell'allegato vi figura quell'ispettore e le lire 5000, alle quali si riferisce il decreto reale del 26 febbraio dell'anno corrente. Adunque nulla assolutamente è celato alla Camera. La Commissione del bilancio ha anzi lungamente ragionato sopra questa distinta, e la stessa ha conchiuso suggerendo, quanto allo stipendio dell'ispettore, l'approvazione della mia proposta. Io credo quindi che l'onorevole Melchiorre vorrà astenersi da ogni censura in proposito.

Recapitolandomi adunque, o signori, io spero che voi non vorrete far buon viso alle proposte della Commissione del bilancio in quanto vi propone un'economia sullo stipendio del funzionario che fa da censore e che vorrete accogliere invece la proposta governativa.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio ha la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE E ISTANZE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

LANZA, *presidente del Consiglio.* Ho l'onore di presentare alla Camera, per incarico avuto dal mio collega il ministro delle finanze, due progetti di legge: il primo riguarda l'approvazione da darsi alla convenzione per l'utilizzazione del sale prodotto nello stagno di Orbetello; il secondo, la proroga dell'esercizio provvisorio dei bilanci a tutto il mese di maggio e di talune facoltà intorno alla riscossione della tassa sul macinato ed all'aumento delle somme di alcuni capitoli del bilancio passivo delle finanze. (V. *Stampati n^ri 65 e 66*)

La Camera comprenderà che al punto in cui si trova la discussione dei bilanci, è un atto di previdenza indispensabile quello di pensare ad ottenere dal Parlamento la proroga dell'esercizio provvisorio. Pur troppo, se la discussione continua di questo passo, si dovrà venire di mese in mese a raggiungere quello di giugno o di luglio, prima che i bilanci sieno votati.

Io comprendo l'importanza delle questioni che si sollevano, e riconosco come siano profondamente trattate; ma io sono in dovere di osservare che, se si vuole ad ogni capitolo, ad ogni piè sospinto sollevare una questione di principii o di costituzionalità o di ordinamento, certamente sarà impossibile di vedere approvati i bilanci del 1870 prima di luglio, e così consumeremo intieramente la Sessione nella discussione di un bilancio che tocca già al suo secondo trimestre di esercizio. (*Bravo!*)

Avverto poi che, secondo la deliberazione presa dalla Camera, è probabile che la discussione dei prov-

vedimenti finanziari cominci verso la metà di maggio, e che perciò si dovrà a quell'epoca sospendere la discussione dei bilanci.

Aggiungo in ultimo che a giorni verrà dal Ministero presentato alla Camera il progetto di bilancio pel 1871, il quale richiederà probabilmente una discussione profonda, inquantochè esso si discosterà in molte parti da quello del 1870, e se ne discosterà appunto in questioni molto essenziali di ordinamento, per cui ci vorrà tempo non breve alla Giunta per esaminarlo ed alla Camera per discuterlo.

Per queste considerazioni, io pregherei caldamente la Camera a voler accelerare la discussione del presente bilancio, che è già a quest'ora, per un quarto dell'anno consumato, ed adottare un qualche espediente, per esempio, quello di discutere unicamente, come già altra volta si fece, le differenze di cifra che vi sono tra la Commissione ed il Ministero. (*Segni di diniego a sinistra*)

Io non ne faccio la proposta esplicita, non fo che accennare alla Camera un precedente che risponde alla necessità che tutti riconosceranno, di spingere alacremente la discussione e la votazione del bilancio del 1870.

Giacchè ho la parola, me ne valgo per dichiarare alla Camera che l'elenco degli azionisti della Banca Nazionale, che il Ministero aveva promesso di presentare sabato, non è ancora in pronto, pel ritardo di alcune notizie chieste dalla Banca a sedi lontane; il Ministero però, dai ragguagli avuti dalla stessa direzione della Banca Nazionale, è quasi sicuro che lunedì questo lavoro sarà preparato, e potrà essere presentato alla Camera in adempimento della sua promessa.

PRESIDENTE. Si dà atto all'onorevole presidente del Consiglio della presentazione di questi progetti di legge che saranno stampati e distribuiti.

INCIDENTE E DELIBERAZIONE SUL BILANCIO.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Torrigiani sulle questioni sollevate sul capitolo 17 del bilancio.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Permettano, il relatore ha diritto di esprimere l'avviso della Commissione.

AVITABILE. Domando la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. Non si tratta ora della chiusura.

Nuove voci. Ai voti! ai voti!

LACAVA. Avevo chiesto di parlare poco fa per un fatto personale.

PRESIDENTE. È vero, ma ella disse poi che avrebbe parlato al suo turno anche del fatto personale. Ora spetta la parola al relatore.

TORRIGIANI, *relatore.* Assicuro la Camera che mi terrò strettissimamente alla questione stata sollevata dall'onorevole ministro quando si è opposto a che lo stipendio del censore fosse tolto dalle spese che figurano in bilancio come spese di sindacato.

Quelle spese, come ebbi l'onore di dire ieri alla Camera, sono di 34,000 lire, e l'ufficio del censore costa 8000 lire.

(*Le conversazioni particolari ed i rumori d'impazienza impediscono all'oratore di continuare.*)

PRESIDENTE. (*Scuotendo fortemente il campanello*) Li prego di far silenzio. Se si va di questo passo, non si finirà mai la discussione dei bilanci.

Onorevole Torrigiani, continui il suo discorso.

Voci a sinistra. A domani!

Voci a destra. No! no! Parli! parli!

TORRIGIANI, *relatore.* Io pregherei la Camera di permettere alla Commissione del bilancio che in brevissime parole esprima le ragioni che l'hanno condotta a dover togliere dal bilancio stesso la somma di 8 mila lire assegnate come stipendio al censore.

PRESIDENTE. Ella ha pienamente ragione, signor relatore, parli pure.

TORRIGIANI, *relatore.* Io non entro nella questione dell'utilità dell'ufficio di sindacato, di cui, come diceva benissimo l'onorevole Minghetti, questa Camera si è molte volte occupata.

Ma, o signori, per poco che voi abbiate osservato il decreto del 5 settembre 1869, dico osservato sotto il punto di vista dell'utilità di mantenere il censore dopo l'organizzazione nuova data da quel decreto medesimo, in verità vi convincerete facilmente che, se quel censore era adattatissimo per il modo in cui l'ufficio di sindacato era prima organizzato, resta ora un fuori d'opera.

Quindi non è la Commissione del bilancio la quale di suo capo abbia espresso un qualsiasi desiderio che cessi quest'ufficio del censore, è una forza necessaria, derivata dal decreto, di cui vi ha dato anche oggi ragguagli così dettagliati l'onorevole suo autore.

Infatti, o signori, io vi prego di veder bene qual era la posizione della Commissione. La posizione della Commissione del bilancio era questa. L'onorevole Minghetti, arrivato al punto di domandare, direi quasi, a se stesso se doveva o no conservare l'ufficio di censore, ha rimandato la questione davanti alla Commissione del bilancio. Ed in qual modo ha messo egli questa questione?

Egli diceva che poteva bensì riuscire dubbioso che, prima di aver compiuta l'organizzazione nuova, voluta dal decreto 5 settembre 1869, fosse realmente ammessibile che quest'ufficio di censura avesse a cessare, ma poi soggiungeva così: « oggi sono lieto di annunziarvi che questa organizzazione è compiuta. »

Dopo tutto ciò, o signori, quale risposta poteva dare la Commissione del bilancio? Quella di dire che se la

organizzazione dei nuovi uffizi di vigilanza, come affermava il signor ministro, era in realtà compiuta, l'ufficio di censore non doveva più mantenersi.

Ecco, o signori, indipendentemente da qualunque considerazione in cui per rispetto all'impazienza della Camera non credo di dover entrare, la ragione vera, chiara e manifesta che ha indotto la Commissione del bilancio a farvi una proposta come quella che ho avuto l'onore di indicarvi.

Per me credo poi che il modo con cui funziona presso il Ministero di agricoltura e commercio con una sezione particolare l'ufficio d'ispezione, per le società commerciali e per gli istituti di credito, anche di quelli che hanno attinenza diretta col Governo, sia tale da non lasciare dubbio alcuno sull'efficacia di queste ispezioni; tant'è che lo stesso onorevole ministro vi ha detto poco fa come egli abbia osservato che con tutta diligenza ed efficacia l'ufficio di vigilanza sia stato esercitato dall'ispettore che risiede presso il Ministero medesimo.

Detto questo la Camera è liberissima di seguire o no l'opinione della Commissione del bilancio, ma era nel mio dovere, e stava per me a cuore unicamente di giustificare l'operato della Commissione in nome della quale ho l'onore di riferire. (*Bravo!*)

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(E appoggiata.)

L'onorevole Rattazzi ha facoltà di parlare contro la chiusura.

RATTAZZI. Se non si fosse sollevata la questione di costituzionalità, oppure se la si volesse lasciare in sospeso, per me non avrei alcuna difficoltà che si chiudesse la discussione; ma se si tratta di definire la questione di costituzionalità, non già di dare un voto di censura all'onorevole Minghetti, cosa che a me poco importa, io ritengo che la questione è troppo grave perchè si possa risolvere senzachè essa sia prima ampiamente svolta.

Ora, a mio avviso, i discorsi che si udirono da una parte e dall'altra, non hanno ancora messa la Camera in grado di risolvere la grave controversia; quindi io credo che non si possa ancora chiudere la discussione.

PRESIDENTE. Prego i signori deputati a prendere il loro posto, poichè si tratta di votare.

Coloro che approvano la chiusura della discussione, sono pregati di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, la Camera dichiara chiusa la discussione.)

NICOTERA. Ho chiesto la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Gliela darò dopo.

Pongo ai voti il capitolo 17.

A questo capitolo il Ministero propone lo stanziamento di 34,000 lire; la Commissione invece propone 28,000 lire.

L'onorevole Nisco ha fatta sua la proposta del Ministero; ma, siccome quella della Commissione, come emendamento, deve avere la precedenza, io pongo ai voti lo stanziamento proposto dalla Commissione in lire 28,000.

(La Camera approva.)

Do comunicazione alla Camera del risultato delle votazioni seguite testè per la nomina di tre commissari incaricati dell'esame del progetto pei provvedimenti finanziari.

Votazione per la Commissione sull'istruzione pubblica:

Presenti	216
Schede	152
Astensioni	64
Maggioranza assoluta	109

Guerzoni ebbe voti 47, Mantegazza 26, Arrivabene 25, Conti 21, schede bianche 14, dispersi 17.

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza assoluta, si procederà alla votazione di ballottaggio fra gli onorevoli Guerzoni e Mantegazza.

Votazione per la Commissione dei progetti relativi alle diverse proposte finanziarie:

Presenti	215
Schede	151
Astensioni	64
Maggioranza	108

Ottennero voti: Nervo 54, Sandri 31, Galeotti 20, Marazio 8, Mordini 5, schede bianche 14.

Nessuno avendo raggiunto la maggioranza, vi sarà ballottaggio tra gli onorevoli Nervo e Sandri.

Votazione per la Commissione sulla unificazione legislativa e tariffa giudiziaria:

Presenti	216
Schede	152
Astensioni	64
Maggioranza	109

Ottennero voti: Fossa 51, Donati 43, Siccardi 12, schede bianche 16, voti dispersi 19.

Nessuno avendo raggiunto la maggioranza assoluta, vi sarà ballottaggio tra gli onorevoli Fossa e Donati.

L'onorevole Nicotera ha facoltà di parlare.

NICOTERA. Sono certo di proporre cosa che sarà accettata dagli onorevoli nostri avversari politici. La fretta con cui essi hanno voluto chiudere la discussione che è durata fin qui, mi fa sperare che essi vorranno accettare la proposta che domani si tenga seduta. (*Sì! sì! No! no!*)

Faccio questa proposta, animato maggiormente dalle

insistenze e dalle cose testè dette dall'onorevole presidente del Consiglio.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Interrogherò la Camera. Li prego di prendere i loro posti.

MASSARI G. Chiedo di parlare su codesta proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASSARI G. Io sono persuasissimo che la Camera a grande maggioranza approverà la proposta testè fatta dall'onorevole deputato Nicotera, epperciò sono tanto più sincero e franco nel dichiarare che io non mi vi associo perchè la considero come una violazione della libertà di coscienza. (*Esclamazioni a sinistra*)

PRESIDENTE. Coloro che intendono che domani si tenga seduta sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

Ha la parola l'onorevole ministro di agricoltura e commercio per una dichiarazione.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Avverto la Camera che la Commissione del bilancio evidentemente è incorsa in un errore.

Essa ha proposto la paga del censore unicamente per un trimestre, e non avrebbe riflettuto che oramai siamo entrati nel quarto mese; quindi io credo che la economia proposta non possa essere di 6000 lire, ma di una somma minore.

PRESIDENTE. Di ciò si parlerà domani.

La seduta è levata alle ore 6.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Votazione di ballottaggio per la surrogazione di commissari nelle Giunte incaricate di esaminare il progetto di legge sui provvedimenti finanziari;

2° Seguito della discussione del bilancio 1870 del Ministero di agricoltura e commercio;

3° Svolgimento della proposta di legge del deputato Carcani per l'ammessione ai concorsi di pubblici impieghi dei militari di seconda categoria od in congedo illimitato.